

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 72° - Numero 21

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 11 maggio 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 maggio 2018, n. 8.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale pag. 2

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 8 maggio 2018, n. 8.

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Norme di razionalizzazione dell'amministrazione e degli enti regionali

Art. 1.

Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione

1. Le procedure di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 devono essere completate entro e non oltre il 31 ottobre 2018.

2. La gestione residua delle reti idriche e degli impianti di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 16/2017 rimane in carico all'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione sino al completamento delle attività di cui al comma 1.

3. Le procedure previste all'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 16/2017 sono attuate con tempi e con modalità compatibili con le attività ed i termini di cui al comma 1, al fine di assicurare il regolare espletamento del servizio idrico e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

4. L'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 16/2017 trova applicazione a far data dal completamento della consegna di reti idriche ed impianti da parte dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, ed in ogni caso entro e non oltre il 31 ottobre 2018.

Art. 2.

Disposizioni per l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Disposizioni per il settore della forestazione

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente è autorizzata, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali cui è preposta, ad avviare le procedure selettive ad evidenza pubblica, ai sensi dei commi 1, 3 e 3 bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'assunzione di nuovo personale nel rispetto dell'analisi dell'effettivo fabbisogno e della relativa sostenibilità finanziaria e previo svolgimento delle procedure di mobilità.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementata rispettivamente per l'esercizio finanziario 2018 di euro 91.085.132,00, per l'esercizio finanziario 2019 di euro 120.016.070,66 e per l'esercizio finanziario 2020 di euro 200.954.322,17 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).

3. Per le finalità di cui al comma 8, dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata rispettivamente, per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020, la spesa di 24.430 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 156604) e di 6.900 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514).

4. Per il finanziamento del contratto integrativo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 404 del 13 settembre 2017 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - Sistema agro-forestale-ambientale-rurale - è autorizzata la spesa annua di 6.800 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

5. A modifica ed integrazione di quanto previsto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 dall'articolo 3, comma 11, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, in relazione all'accertamento delle entrate relative al Fondo di sviluppo e coesione, le complessive risorse per una quota pari a 20.000.000,00 euro per l'esercizio finanziario 2018, 53.069.153,34 euro per l'esercizio finanziario 2019 e 42.130.901,83 euro per l'esercizio finanziario 2020, sono destinate agli interventi previsti dal comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche ed integrazioni per il settore agricolo forestale.

6. L'Allegato 3 di cui al comma 9 dell'articolo 4 e al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n. 3/2016, come modificato dall'articolo 1, comma 11, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e dall'articolo 3, comma 11, della legge regionale n. 8/2017, per gli anni 2018, 2019 e 2020, è sostituito dall'Allegato 3 alla presente legge.

Art. 3.

Istituzione dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia

1. Ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni è istituita, presso la Presidenza della Regione, l'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, di seguito "Autorità di bacino", che opera in conformità agli obiettivi e ai principi della legislazione di settore ed uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.

2. L'Autorità di bacino è istituita quale dipartimento della Presidenza della Regione. Alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "Dipartimento regionale degli affari extraregionali" sono aggiunte le parole "Dipartimento regionale Autorità di bacino".

COF N°

3. Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, che è il dirigente generale del dipartimento regionale Autorità di bacino, la conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa. Alla conferenza istituzionale permanente, che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, partecipano: il Presidente della Regione, le cui funzioni, in caso di assenza, sono esercitate dall'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità; l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente; l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità; l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea; l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana; il dirigente generale del dipartimento regionale della protezione civile. Per la partecipazione alla conferenza istituzionale permanente, ad eccezione del Presidente della Regione, non sono ammesse deleghe. La conferenza operativa è composta dai dirigenti generali dei dipartimenti regionali degli Assessorati presenti nella conferenza istituzionale permanente ed è convocata dal segretario generale che la presiede. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale, è nominato con decreto del Presidente della Regione e svolge le funzioni di cui al comma 8 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006. L'Autorità di bacino si avvale di un comitato tecnico scientifico costituito da personale di comprovata esperienza tecnico-scientifica, nominato con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Autorità di bacino ha il compito di assicurare la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico, il risanamento delle acque, la manutenzione dei corpi idrici, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico e la tutela degli aspetti ambientali nell'ambito dell'ecosistema unitario del bacino del distretto idrografico della Sicilia, in adempimento degli obblighi derivanti dalle direttive UE di settore. Transitano, inoltre, all'Autorità di bacino le competenze in materia di demanio idrico di cui al comma 7 dell'articolo 71 della legge regionale del 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni. L'Autorità di bacino esercita i compiti affidati alle Autorità di bacino distrettuale della parte terza del decreto legislativo n. 152/2006; alla medesima Autorità di bacino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, sono altresì attribuite le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006. L'Autorità di bacino elabora e approva il Piano Regolatore generale degli acquedotti, esercita altresì i compiti di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h), i), l), m), n), o) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 19/2015 è soppresso.

5. In particolare, l'Autorità di bacino provvede, ai sensi del comma 10 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni:

a) ad elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE

COPIA

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'articolo 7, della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;

b) ad esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

6. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa delibera della Giunta regionale e sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanate le disposizioni applicative ai sensi e per gli effetti del comma 7.

7. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni dell'Autorità di bacino, il decreto di cui al comma 6 disciplina l'attribuzione e il trasferimento all'Autorità di bacino delle necessarie risorse umane e strumentali, ivi comprese le sedi e l'eventuale articolazione territoriale a livello regionale. Il decreto di cui al comma 6 prevede, inoltre, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio di "Polizia idraulica" di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 10 e 12 del medesimo Regio decreto n. 523 del 1904.

8. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, la conferenza istituzionale permanente e la conferenza operativa si avvalgono per i compiti di segreteria tecnico-operativa del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, che opera ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 152/2006, tramite l'impiego coordinato di più strutture organizzative, anche appartenenti a diversi Assessorati che sino alla data di entrata in vigore della presente legge hanno esercitato le competenze trasferite dalla presente legge all'Autorità di bacino.

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono determinati per ciascun esercizio finanziario in 200 migliaia di euro per il triennio 2018-2020.

Art. 4.

Disposizioni a tutela del personale delle società partecipate in liquidazione. Dotazione della società IRFIS Finsicilia Spa

1. Il sistema delineato dall'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, cui non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, deve intendersi volto a garantire, a regime, la tutela dei dipendenti delle società partecipate dalla Regione, in servizio nelle stesse, anche in forza di pronunce giudiziali passate in giudicato ovvero di atti di conciliazione regolarmente

sottoscritti, al momento della relativa liquidazione, mediante la previsione dell'inserimento nell'albo di cui al comma 1 del medesimo articolo 64.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014, come delineato dal comma 1, trovano applicazione anche per il personale di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, assunto mediante selezione pubblica, anche con contratti atipici, indetta dalla società a maggioranza partecipazione pubblica disciolta o posta in liquidazione, per cui non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 anche successivamente al termine di cui al comma 2 dell'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014, ed il cui rapporto sia stato trasformato a tempo indeterminato entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8.

3. Il personale dell'Istituto regionale per l'integrazione dei diversamente abili di Sicilia (IRIDAS) in servizio alla data del 31 dicembre 2005 è autorizzato ad essere iscritto nell'albo previsto dal comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale n. 21/2014.

4. Le società di cui al comma 1 dell'articolo 20 n. 11/2010 e successive modifiche e integrazioni nonché l'IRFIS FinSicilia S.p.A. e gli organismi strumentali della Regione, per sopperire ai propri fabbisogni di personale, come scaturenti dai contratti di servizio stipulati con gli enti soci committenti, non possono procedere a nuove assunzioni in quanto devono attingere dall'albo del personale di cui al comma 1 dell'articolo 64 della legge n. 21/2014, nel rispetto dell'effettivo fabbisogno e della sostenibilità finanziaria, tenuto annualmente conto dell'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore della legge istitutiva dell'albo medesimo.

5. All'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sicilia, il patrimonio netto dell'IRFIS FinSicilia S.p.A., valido ai fini del patrimonio di vigilanza, è finalizzato nell'ambito delle riserve statutarie della società, anche alla concessione di credito e garanzie, con rischio a carico dell'IRFIS Finsicilia, per il sostegno alle imprese operanti in Sicilia nonché per la realizzazione di investimenti e di infrastrutture nell'Isola. Nell'ambito della propria autonomia gestionale di intermediario finanziario iscritto agli elenchi di cui al Testo Unico Bancario, l'IRFIS determina le linee di intervento, i prodotti e le modalità di concessione dei finanziamenti. Nel suddetto patrimonio netto confluiscono tutte le disponibilità risultanti alla data del 31 dicembre 2015 relative ai fondi a gestione separata, istituiti ai sensi degli articoli 5 e 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 43 della legge regionale 21 dicembre 1973, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 23 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni,

dell'articolo 8 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 44 e successive modifiche e integrazioni - ivi compresa la quota residua di cui al comma 150 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26, dell'articolo 20 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche e integrazioni, degli articoli 26 e 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 46 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 57 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 2 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, dell'articolo 1, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, delle leggi regionali n. 5 e n. 6 del 13 marzo 1975, nonché del fondo di cui all'articolo 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26. Tutti i successivi rientri e disponibilità a qualunque titolo di cui alle citate leggi confluiscono, periodicamente, nel patrimonio netto di cui al presente articolo. Al fine di consentire all'IRFIS FinSicilia S.p.A. l'amministrazione e la definizione della gestione unica a stralcio e fino all'esaurimento delle operazioni in essere alla data del 18 maggio 2016 vengono confermati i compensi previsti dalle convenzioni tra la Regione Siciliana e l'IRFIS che regolano le previgenti singole operatività sopra riportate, ridotti del 10 per cento.”;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le risorse di cui alla legge 1 febbraio 1965, n. 60, giacenti presso l'IRFIS FinSicilia S.p.A., sono confermate nella titolarità della Regione per le finalità di sostegno al credito ed allo sviluppo delle imprese operanti in Sicilia.

2 ter. Le risorse di cui al comma 2 bis sono attribuite agli enti abilitati per la gestione dei fondi del credito agevolato allo scopo di favorire il sostegno al credito per le imprese singole e associate che operano nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, del commercio, dell'artigianato, del terziario e del turismo, con priorità alle imprese giovanili e dell'innovazione ed alle startup.”.

TITOLO II

Disposizioni per la crescita e lo sviluppo

Art. 5.

Interventi finanziari per il sostegno delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia Regionale

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle PMI operanti in Sicilia, le risorse del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 sono prioritariamente utilizzate per l'attivazione di strumenti finanziari riferibili alla costituzione di garanzie a copertura del segmento delle perdite registrate su *tranches junior* di portafogli segmentati di affidamenti (c.d. *tranchéd cover*). Tali misure sono adottate mediante l'attivazione di convenzioni con banche, intermediari finanziari e confidi disciplinati dall'articolo 106 e dall'articolo 112 del

decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e autorizzate dal Dipartimento regionale finanze, operanti sul territorio della Regione.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 8/2017 possono essere utilizzate, con la stessa priorità di cui al comma 1, per il sostegno, totale o parziale, di piani di risanamento ovvero per gli accordi di ristrutturazione del debito, proposti da imprese, società di persone o di capitali, con sede legale in Sicilia da almeno tre anni, purché gli stessi abbiano la garanzia della prededuzione, ai sensi dell'articolo 182 quater del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie 2008/C 155/02 pubblicata nella GUUE del 26 giugno 2008 C 155/10, a seguito di esito positivo della procedura di controllo comunitario successivamente alla notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE.

Art. 6.

Norme a sostegno dell'agricoltura

1. All'articolo 80, commi da 1 a 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "calamità naturali," sono aggiunte le parole "nonché danneggiate da organismi nocivi ai vegetali" e la parola "risorse" è sostituita dalla parola "politiche";

b) al comma 2 le parole "e/o" sono sostituite dalla parola "e", le parole "oltre che a finanziare gli interventi compensativi previsti dalle declaratorie regionali" sono soppresse e la cifra "8.500" è sostituita dalla cifra "10.000". Il finanziamento di tali interventi avviene nel rispetto di criteri cronologici progressivi relativi alle date di approvazione delle rispettive declaratorie regionali che permangono fino alla fine di tutte le istanze approvate per i singoli eventi calamitosi;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Previa ripartizione delle disponibilità del fondo e con riguardo alle priorità stabilite annualmente con decreto dell'Assessore regionale competente, il Fondo di cui al comma 2 è destinato altresì a compensare i danni causati alle colture da organismi nocivi ai vegetali, in conformità alla normativa unionale in materia.";

d) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

“3 ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2 bis, per il triennio 2018-2020, il Fondo ha una dotazione nel limite di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte con le risorse disponibili a valere della legge 23 dicembre 1999, n. 499.”;

e) i commi 4 e 4 bis sono abrogati;

f) il comma 5 è così sostituito:

“5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attuati conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 ‘che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L193 del 1 luglio 2014.”.

2. L’articolo 7 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 7.

Danni e prevenzione

1. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a corrispondere indennizzi alle imprese agricole, nella misura massima del 60 per cento, per i danni non altrimenti risarcibili, arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola, al patrimonio zootecnico ed alle opere approntate sui terreni coltivati o destinati a pascolo, nonché su quelli vincolati per le finalità di protezione, rifugio e riproduzione di cui alla presente legge.

2. Non sono comunque indennizzabili i danni a carico delle produzioni agricole e zootecniche destinate all’autoconsumo.

3. L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea concede gli indennizzi di cui al comma 1, in conformità alla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in particolare ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.

4. Gli investimenti connessi alle misure di prevenzione sono finanziate con il Programma di sviluppo rurale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, altresì, per le istanze presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore degli “Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricoli e forestali e delle zone rurali 2014/2020”, per le quali non è stato riconosciuto l’indennizzo.

COPY
NC

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo.”.

TITOLO III

Norme di armonizzazione in materia amministrativa e contabile e revisione della spesa

Art. 7.

Norme in materia di approvazione dei bilanci degli enti regionali

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “entro il 31 maggio” sono sostituite dalle parole “entro il 30 giugno”;

b) dopo le parole “successivo decadono” sono aggiunte le parole “ed ogni atto adottato successivamente a detto termine è nullo”;

c) le parole “nomina immediatamente” sono sostituite dalle parole “nomina entro trenta giorni”;

d) dopo le parole “dell'organo di amministrazione decaduto” è aggiunto il seguente periodo: “Qualora, decorso l'indicato termine di trenta giorni, l'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa non abbia provveduto alla nomina del commissario o dei commissari, vi provvede l'Assessore regionale per l'economia mediante nomina di funzionari dell'Assessorato.”.

2. Le disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2017, come modificato dal comma 1, si applicano dall'1 gennaio 2019. I soggetti di cui al predetto comma 3 dell'articolo 6 danno applicazione alle disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2018.

Art. 8.

Disposizioni in materia di beni culturali

1. All'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole “fino ad una quota massima del trenta per cento,” sono soppresse;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. Gli introiti di cui al comma 1 sono destinati all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per le finalità dello stesso comma, per l'anno

2018 nella percentuale del 60 per cento e per l'anno 2019 nella percentuale del 100 per cento.

1 ter. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana destina il 20 per cento degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti ai musei regionali ed alle gallerie regionali, ripartito nella misura del 50 per cento per le spese per il funzionamento dei musei regionali interdisciplinari e dei musei regionali (capitolo 376545), da erogare come quota fissa. Il restante 50 per cento è destinato all'organizzazione di mostre e all'attività didattica, da erogare in modo proporzionale al numero di ingressi (capitolo 376541).”.

2. Sono concessi con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e per l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti dello stanziamento di bilancio, i contributi previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, da destinare al concorso della spesa sostenuta dal proprietario, possessore o detentore di edifici a destinazione d'uso abitativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo. Per le finalità del presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 849.418,98 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 738.037,49 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 736.980,56 euro.

3. Per l'ammontare e la procedura di concessione dei contributi si applica quanto previsto dai commi 1 e 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

4. I beni culturali, restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nella spesa, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra l'Assessorato ed i singoli proprietari all'atto della concessione del contributo ai sensi del comma 3. Possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

5. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune e alla Città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

Art. 9.

Contributi alle Associazioni di comuni e loro amministratori

1. I contributi alle associazioni di comuni e loro amministratori, previsti dal comma 8 dell'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, sono erogati annualmente a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5

e successive modifiche ed integrazioni e sono determinati dalla Conferenza Regione-autonomie locali.

Art. 10.

Interventi per l'istruzione e l'edilizia scolastica

1. L'Assessorato regionale per l'istruzione e la formazione professionale attua iniziative e progetti in materia di istruzione di ogni ordine e grado, anche universitaria e dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), e della formazione professionale, compresi quelli riguardanti l'autonomia scolastica, i valori di legalità, dell'etica pubblica e dell'educazione civica, la diffusione dell'identità siciliana, la realizzazione di manifestazioni e gemellaggi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 432.354,75 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 184.509,37 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 184.245,14 euro.

3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a finanziare interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza, negli Istituti scolastici pubblici.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 849.418,98 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 738.037,49 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 736.980,56 euro.

5. Per il finanziamento degli interventi in materia di pubblica istruzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 (capitolo 372514) è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 152.895,42 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 132.846,75 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 132.656,50 euro.

6. Per consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 169.883,80 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 147.607,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 147.396,11 euro.

Art. 11.

Sostegno finanziario all'istruzione

1. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 alle scuole primarie paritarie aventi sede in Sicilia ed alle scuole secondarie di primo grado paritarie aventi sede in Sicilia è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo, nel rispetto delle convenzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 bis del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, determinato in relazione al numero di:

a) classi con composizione minima di dieci alunni ciascuna;

COPY
NC

b) alunni portatori di disabilità diverse per i quali si renda necessario il ricorso all'insegnamento di sostegno;

c) alunni in difficoltà di apprendimento che abbiano avuto necessità di insegnamento integrativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 4.586.862,51 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 3.985.402,46 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 3.979.695,01 euro, come determinata nell'Allegato 1 - Parte B di cui all'articolo 31.

3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, alla spesa di 31.428,50 euro a favore dell'Università di Catania, finalizzata all'attività sportiva.

Art. 12.

Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S.)

1. All'articolo 59 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "Fondazione The Brass Group" sono inserite le parole "Fondazione Taormina Arte Sicilia";

b) al comma 1, lettera a), le parole "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2017";

c) al comma 3, alla fine, sono aggiunte le parole "nonché, a partire dal 2019, ai soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 6, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25 e alle associazioni concertistiche di interesse regionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale del 10 dicembre 1985, n. 44.".

2. Per le misure in favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 2.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 1.476.074,98 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 1.473.961,11 euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473312).

Art. 13.

Disposizioni in materia di beni della Regione

1. Il Centro direzionale del Consorzio ASI di Palermo, in liquidazione, è acquisito al patrimonio della Regione. Il relativo utilizzo è stabilito con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

COP
NC

2. Il Villino Messina Verderame di proprietà della Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane siciliane di Palermo è acquisito al patrimonio della Regione.

3. Il comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito dal seguente:

“2. L'inventario deve contenere gli elementi atti a farne conoscere la consistenza e il valore. I beni patrimoniali disponibili provenienti da procedura di sdemanializzazione possono essere venduti, accertatane la convenienza economica, previa iscrizione in apposito elenco contenente i valori del canone annuo di locazione e quello di vendita, determinati dall'organo tecnico regionale, da sottoporre alle determinazioni della Giunta regionale.”.

4. Al fine di far fronte all'esigenze connesse alla realizzazione ed alla gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli interventi di urgenza e somma urgenza, sul demanio idrico fluviale, anche relativi ai manufatti pubblici e alle opere pubbliche ivi insistenti in condizione di precarietà strutturale, esclusi i bacini montani, e gli interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti, per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata la spesa di 6.541.284,75 euro, di cui 6.154.220,51 euro per interventi di manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza e 387.064,24 euro per interventi di manutenzione straordinaria. Per le finalità di cui al presente comma il dipartimento regionale destinatario delle risorse si avvale, per la manutenzione, del personale del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, dell'ESA e dei Consorzi di bonifica. Per la progettazione si provvede attraverso le strutture tecniche centrali e periferiche dell'Amministrazione regionale, anche con la previsione degli incentivi previsti dalla vigente normativa.

5. Gli interventi di cui al comma 4 possono essere realizzati, previo assenso del dipartimento regionale competente, anche dai comuni associati tra loro, senza oneri a carico del bilancio della Regione. L'assenso si ha per dato decorsi trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.

6. Per attività urgenti connesse alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente nelle tre aree ad elevato rischio di crisi ambientale della Regione, finalizzate all'aggiornamento dei piani di settore nonché al monitoraggio della qualità dell'aria ed al contrasto ai fenomeni acuti di inquinamento atmosferico, per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata la spesa di 700 migliaia di euro. Tali attività sono svolte con il supporto tecnico dell'Arpa.

7. Per le finalità di cui al comma 3 bis dell'articolo 91 della legge regionale n. 9/2015 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 500 migliaia di euro.

8. Al fine di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati sul demanio marittimo e idrico ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 424.709,49 euro. L'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente provvede ad assegnare le necessarie risorse su richiesta degli enti locali.

9. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, in attuazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 242 e degli articoli 245 e 250 del decreto legislativo n. 152/2006 è autorizzato a intervenire nei siti potenzialmente contaminati dei rami del demanio di competenza per gli adempimenti e le operazioni previste dai citati articoli. Per la realizzazione e la gestione delle relative attività, il Dipartimento regionale dell'ambiente può avvalersi di soggetti pubblici o privati, individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica. Per l'attuazione delle attività di cui al presente comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 20 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 50 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 50 migliaia di euro.

10. Al fine di consentire la corretta gestione, il controllo di polizia amministrativa sul demanio marittimo, la vigilanza estesa anche ai S.I.C. marini ed alle fasce costiere delle riserve naturali terrestri, ai sensi dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la verifica della corretta riscossione dei canoni concessori, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 254.825,70 euro. L'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

11. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 dopo le parole "il mancato pagamento" la parola "anticipato" è soppressa e dopo la parola "annuo" sono aggiunte le parole "entro il 15 settembre di ciascun anno".

Art. 14.

Disposizioni in materia di riparto dei trasferimenti ordinari di parte corrente agli enti locali

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni le parole da "in proporzione alla base imponibile" fino a "e la popolazione residente" sono sostituite dalle parole "ripartita in proporzione ad un coefficiente pro capite determinato secondo la fascia demografica di appartenenza dei comuni ed un'altra quota ripartita in proporzione diretta all'assegnazione dell'anno 2016. In sede di riparto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e quelle di cui al comma 10, lettera a), e al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, si provvede ad equilibrare le somme assegnate."

2. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni le parole "Per il triennio 2017-2019" sono sostituite dalle parole "Per il periodo 2017-2020".

3. Per le finalità del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, l'ulteriore spesa di 23.000 migliaia di euro da destinare ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

COPY
NC

4. Per l'esercizio finanziario 2020 la dotazione del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è determinata in 115.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

5. Al comma 15 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 dopo le parole "di parte corrente" è inserita la parola "complessiva".

6. All'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Dal 2019 è fatto obbligo ai comuni, per i quali il valore dei trasferimenti da destinare alla democrazia partecipata superi 10 migliaia di euro, di attivare gli strumenti di democrazia partecipata di cui al comma 1 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale di un apposito avviso pubblico.

1 ter. Ogni comune, per le finalità di cui al comma 1 bis, adotta un apposito regolamento, approvato dal consiglio comunale, che tenga conto delle seguenti indicazioni:

a) ogni cittadino o gruppo di cittadini, purché residenti nel rispettivo territorio comunale, può presentare un progetto;

b) la valutazione dei progetti spetta alla cittadinanza, che deve essere messa nelle condizioni di esprimere una preferenza;

c) tutte le fasi del procedimento, esemplificate in raccolta dei progetti, valutazione, modalità di selezione, esito della scelta e liquidazione delle somme devono essere adeguatamente pubblicizzate sul sito istituzionale dell'ente.

1 quater. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica vigila sul rispetto di quanto previsto dal presente articolo e relaziona annualmente sul raggiungimento degli obiettivi. Gli obblighi di cui al presente articolo non si applicano ai comuni in dissesto dichiarato."

7. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la concessione di contributi destinati alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 19 quantificati in 1.441 migliaia di euro.

8. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 le parole "anno 2017" sono sostituite dalle parole "biennio 2017-2018" e dopo le parole "1.100 migliaia di euro" sono aggiunte le parole "e, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.641 migliaia di euro".

9. Per l'esercizio finanziario 2018 è autorizzata la concessione di contributi (capitolo 191321) per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5

dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Per le finalità del presente comma la spesa è rideterminata in 2.765.541,32 euro per l'esercizio finanziario 2018 ed in 1.217.761,86 euro per l'esercizio finanziario 2019, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata per l'anno 2018 con la lettera b) del comma 10 dell'articolo 3 della medesima legge regionale n. 27/2016 (capitolo 191320).

Art. 15.

Riserve sul fondo delle autonomie locali

1. A valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà riferite al fenomeno immigratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, di Pozzallo, di Augusta e di Porto Empedocle, riconosce un contributo straordinario di 2.000 migliaia di euro da erogare in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

2. Per l'esercizio finanziario 2018 è riconosciuto un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di implementare l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso, cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo a valere sul capitolo 191301. Il contributo di cui al presente comma è erogato in misura pari al sessanta per cento a titolo di anticipazione ed il restante quaranta per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

3. In sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per i comuni per l'esercizio finanziario 2018, una quota pari a 5.000 migliaia di euro per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per il trasporto interurbano degli alunni delle scuole medie superiori (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301), da ripartire in proporzione alla spesa sostenuta nell'anno precedente.

4. A sostegno dei comuni che entro il 2017 hanno ottenuto l'approvazione da parte della Corte dei Conti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e che abbiano posto in essere alla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli obiettivi intermedi previsti nei rispettivi piani, in sede di riparto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, è garantita, nell'ambito delle assegnazioni ordinarie per il triennio 2018-2020, una assegnazione di parte corrente non inferiore a quella dell'anno 2015.

5. In sede di riparto, la somma di 1.000 migliaia di euro è ripartita, in proporzione alla popolazione residente, a favore dei comuni commissariati alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

COP
NC

6. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere i seguenti contributi straordinari:

a) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui all'articolo 19, comma 2, della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34;

b) 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985;

c) 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità della legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modifiche ed integrazioni;

d) 1.000 migliaia di euro da destinare ai comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 10 ottobre 2015;

e) 1.000 migliaia di euro al comune di Messina ed ai comuni della riviera Jonica confinanti territorialmente con il comune di Messina che hanno subito danni a seguito degli eventi alluvionali dell'1 ottobre 2009. Al comune di Messina è assegnata la somma di 500 migliaia di euro per interventi di rivitalizzazione urbana nei territori di Giampileri, Molino, Pezzolo, Santo Stefano. La rimanente somma è da suddividere equamente tra i comuni territorialmente confinanti al comune di Messina della zona Jonica che hanno subito danni alluvionali.

7. I contributi di cui al comma 6 sono erogati nella misura del 60 per cento a titolo di anticipazione ed il restante 40 per cento a seguito dell'avvenuta rendicontazione.

8. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6 e 7, quantificati complessivamente in 5.500 migliaia di euro, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni.

9. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (Fea Italia) è destinata la somma di 700 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani è destinata la somma di 300 migliaia di euro. Ai comuni che hanno ottenuto entrambi i riconoscimenti sono assegnate le somme in relazione solo alla Bandiera Blu. Tali contributi, per entrambi i riconoscimenti, sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e devono essere destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

10. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" è destinata la somma di

700 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica ed al numero dei comuni ed ai comuni che si sono aggiudicati nell'ultimo quinquennio il titolo di "Borgo dei Borghi" è riservata la somma di 300 migliaia di euro da ripartirsi equamente. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 100 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e deve essere destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

11. A decorrere dal 2018, in sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni che nell'anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata in materia di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale 26 maggio 2016, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla densità demografica e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.

12. Gli oneri di cui al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 sono incrementati, per l'esercizio finanziario 2018, di 700 migliaia di euro.

13. Al fine di favorire l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle sedi dei tribunali soppressi di Mistretta, Nicosia e Modica, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica promuove e sostiene la stipula di nuove intese con il Ministro della giustizia, ai sensi del comma 4 bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e successive modifiche ed integrazioni.

14. Per le finalità del comma 13, per la gestione e la manutenzione degli immobili e per il personale delle sedi degli uffici giudiziari, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per ciascun tribunale e per ciascun anno del triennio 2018-2020 a valere sul Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

15. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che abbiano avviato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o che abbiano dichiarato dissesto finanziario di cui all'articolo 243 bis del citato decreto, possono differire, fino alla data di scadenza del piano approvato, i processi di mobilità del personale eccedentario, individuato ai sensi del comma 6 dell'articolo 259 del citato decreto legislativo n. 267/2000, previsti dalle lettere d) ed e) del comma 11 dell'articolo 2 nonché dal comma 12 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi compreso il ricorso a forma flessibile di gestione del tempo lavoro o a contratti di solidarietà, in misura proporzionale ai maggiori risparmi sulla spesa del personale realizzati nel rispetto alle previsioni del piano ovvero con assunzione dei relativi oneri a carico del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed

integrazioni ovvero a valere su apposite misure comunitarie in materia di politica sociale e welfare.

16. Per le finalità di cui al comma 7 bis dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, la somma di 300 migliaia di euro, da iscrivere su apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione, dipartimento regionale della protezione civile, è destinata in favore dei comuni che abbiano dimostrato di avere avuto danni riconducibili agli eventi alluvionali del settembre 2009.

17. Per il biennio 2018-2019 è assegnata la somma complessiva di 1.200 migliaia di euro, 600 migliaia di euro per ciascuna annualità, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni, da iscrivere in un apposito capitolo di spesa della rubrica del dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative e destinata a garantire la prosecuzione degli interventi in favore dei lavoratori della ex PUMEX.

18. In favore dei comuni, per le spese delle comunità alloggio per disabili psichici, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro a valere sul Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

19. La Regione sostiene il funzionamento delle consulte e delle politiche giovanili nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Alle previsioni di cui al presente comma si provvede in sede di riparto con una dotazione di 500 migliaia di euro a carico del Fondo per le autonomie locali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 16.

Sostegno economico per le donne vittime di violenza

1. All'articolo 8 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis. Per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne sole o con figli minori o diversamente abili, vittime di violenza nelle case di accoglienza, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni e con i liberi Consorzi comunali.”.

Art. 17.

Sospensione autorizzazioni impianti eolici e fotovoltaici

1. Al fine di verificare, attraverso un adeguato strumento di pianificazione del territorio regionale, gli effetti sul paesaggio e sull'ambiente correlati alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica o fotovoltaica, a prescindere dalle aree già individuate con decreti del Presidente della

Regione, anche con riferimento alle norme comunitarie, fatta salva la compiuta istruttoria delle istanze pervenute, è sospeso il rilascio delle relative autorizzazioni, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 18.

*Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali
ed alle Città metropolitane*

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, è autorizzata l'ulteriore spesa rispettivamente di 22.000 migliaia di euro, di cui 1.000 migliaia di euro per la progettazione di opere pubbliche, e di 12.000 migliaia di euro e per le medesime finalità è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 101.050 migliaia di euro.

Art. 19.

Disposizioni in materia di associazionismo comunale

1. A sostegno ed incentivo delle unioni di comuni previste dall'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di 679.535,19 euro, quale compartecipazione regionale ai contributi statali per l'esercizio finanziario 2018, cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di parte corrente per l'anno 2018 di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni. I contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte dell'unione a seguito della delega esclusiva delle medesime da parte di tutti i comuni aderenti.

Art. 20.

Valorizzazione dei beni del demanio marittimo regionale

1. Il comma 1 dell'articolo 41 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:

“1. I beni immobili che insistono sulle aree demaniali marittime della Regione di cui all'articolo 40 che versano prioritariamente in condizioni di precarietà accertata, individuati con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere concessi a titolo oneroso con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo non superiore a cinquanta anni, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche compatibili con gli utilizzi del demanio marittimo. Lo svolgimento delle attività economiche è comunque soggetto al rispetto delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”.

COPIA
NON
VALIDA

Art. 21.

Sottoconti di Tesoreria

1. L'articolo 21 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche e integrazioni è abrogato.

2. Per effetto dell'abrogazione di cui al comma 1, tutte le somme relative alle assegnazioni o trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale accreditate in favore di comuni, province, enti ed aziende del settore pubblico regionale negli appositi sottoconti di Tesoreria unica regionale sono eliminate dai pertinenti sottoconti con decreto del Ragioniere generale della Regione da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ai fini della relativa notifica agli enti interessati. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione dell'esercizio finanziario 2018.

3. Le predette somme sono versate in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione a destinazione vincolata.

4. All'eventuale pagamento delle spese relative alle somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti senza vincolo di specifica destinazione, si provvede, entro e non oltre il 31 dicembre 2021, nel caso in cui sussista l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottosconti di tesoreria unica regionale, previa istanza documentata alle competenti amministrazioni regionali che hanno dato luogo alle originarie assegnazioni o trasferimenti, da presentarsi entro il 30 novembre 2021.

5. Per le somme eliminate ai sensi del comma 2, corrispondenti ad assegnazioni o trasferimenti con vincolo di specifica destinazione, non si applicano i termini previsti dal comma 4 e all'eventuale pagamento delle relative spese si provvede con le modalità di cui al comma 4 o, qualora l'amministrazione competente dimostri che non sussista più l'obbligo nei confronti dei titolari degli originari sottosconti di tesoreria unica regionale, nel rispetto del vincolo di destinazione delle somme.

6. Con provvedimento del Ragioniere generale, su istanza dell'amministrazione competente, si provvede all'iscrizione delle relative somme sui pertinenti capitoli di spesa.

7. Il comma 7 bis dell'articolo 1 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 è abrogato.

8. Le disponibilità residue dei sottoconti di tesoreria intestati ai commissari liquidatori degli enti in liquidazione sono versate in entrata del bilancio dell'ente medesimo.

Art. 22.

Norme per il personale regionale e degli enti

1. Per le finalità di cui all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata la spesa di

293.049,55 euro per l'esercizio finanziario 2018, di 280.454,25 euro per l'esercizio finanziario 2019 e di 281.526,57 euro per l'esercizio finanziario 2020 (Missione 1, Programma 3, capitolo 212025), per il pagamento degli emolumenti e degli oneri riflessi relativo al personale in servizio presso il dipartimento bilancio e la Centrale Unica di Committenza (CUC).

2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 1.019.302,78 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 885.644,99 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 884.376,67 euro (Missione 13, Programma 7, capitolo 412016).

3. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e contenere quella pensionistica, i dipendenti in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che maturano i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2020, possono presentare domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine del 31 dicembre 2018.

4. Il comma 8 dell'articolo 52 della legge regionale n. 9/2015 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente:

“8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”.

5. Le disposizioni di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 trovano applicazione anche in favore dei soggetti posti in quiescenza a far data dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2015.

6. Al comma 20 dell'articolo 49 della legge regionale n. 9/2015, dopo le parole “esclusivamente in ore” sono aggiunte le parole “ad eccezione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni”.

7. Al comma 12 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, le parole “per il biennio 2017-2018” sono sostituite dalle parole “per il triennio 2017-2019”. Il termine di cui al comma 17 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 è prorogato al 31 dicembre 2019.

8. La copertura finanziaria di cui al comma 7 è assicurata dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016. A tal fine il Ragioniere generale della Regione è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale della funzione pubblica la relativa somma sui pertinenti capitoli di bilancio del medesimo dipartimento regionale della funzione pubblica.

9. Le Camere di Commercio della Regione sono autorizzate a costituire il “Fondo unico di quiescenza del personale delle Camere di Commercio della Sicilia” al quale sono affidati le funzioni e gli oneri relativi al trattamento

economico pensionistico e di fine servizio del personale, attualmente in quiescenza e in servizio, assunto anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29, previsto a carico delle rispettive Camere.

10. Al Fondo unico, istituito ai sensi del comma 9, è riconosciuta piena autonomia gestionale e funzionale.

11. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Fondo si avvale unicamente di personale in servizio presso le stesse Camere di Commercio.

13. L'istituzione e la gestione del Fondo non implicano oneri diretti e indiretti a carico del bilancio della Regione.

14. Al fine di equiparare i soggetti in servizio assunti con concorso per dirigente tecnico nei ruoli dell'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana di cui al decreto assessoriale del 29 marzo 2000, che oggi hanno un trattamento economico inferiore, è corrisposto il trattamento economico corrispondente all'ex VIII livello retributivo di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, corrispondente al livello apicale dell'attuale categoria D del comparto non dirigenziale della Regione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche al personale in servizio appartenente alla categoria D, posizione economica D5.

15. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale provvede a riclassificare il personale destinatario delle disposizioni di cui al comma 14 con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 14, quantificati in 770 migliaia di euro annui, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, comprensivi degli oneri sociali a carico dell'Amministrazione, si provvede a valere della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001.

Art. 23.

Rimborso oneri certificazione di idoneità antincendio

1. Il rimborso degli oneri inerenti alle prestazioni sanitarie ai fini del conseguimento della certificazione di idoneità alla mansione antincendio di volontario di protezione civile, secondo quanto previsto dall'Accordo della Conferenza Unificata del 25 luglio 2002, è effettuato direttamente all'ASP competente per territorio.

COPIA
NON

Art. 24.

*Norme in materia di semplificazione amministrativa
per le strutture di vendita*

1. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni è sostituita dalla seguente:

“a) non inizi l'attività di vendita una:

1) media struttura di vendita entro due anni dalla data del rilascio;

2) grande struttura di vendita entro tre anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9;

3) un'area commerciale integrata, come definita dall'articolo 4, comma 4, dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, entro quattro anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell'articolo 9.

Le proroghe già concesse per la realizzazione degli insediamenti commerciali continuano ad avere efficacia fino alla naturale scadenza delle stesse;”.

2. Al fine di consentire uno sviluppo equilibrato delle diverse tipologie della rete di vendita esistente alle condizioni socio-economiche del territorio regionale, la Regione, relativamente alle grandi strutture di vendita, predispone una programmazione commerciale regionale che tiene conto delle peculiarità dei diversi ambiti territoriali.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive sono attuate le disposizioni di cui al comma 2.

4. Le conferenze di servizi di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 28/1999 possono essere indette solo in presenza dello strumento urbanistico adeguato alle disposizioni in materia di programmazione commerciale comunale di cui all'articolo 5 della medesima legge regionale.

Art. 25.

Apparecchiature per la ricarica di mezzi elettrici

1. Nell'ambito di una strategia di difesa dell'ambiente, del territorio e della salute pubblica, in sinergia con il progresso tecnologico, la Regione promuove la realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternati per la ricarica di mezzi elettrici.

2. Fermo restando le disposizioni legislative ed attuative vigenti nel territorio nazionale che trovano applicazione nell'ambito della Regione, alle nuove attività economiche imprenditoriali sottoelencate, qualora per l'attivazione delle stesse sia prevista dagli strumenti urbanistici comunali la dotazione di spazi di parcheggio, è

fatto obbligo di installare in appositi spazi dedicati apparecchiature per la ricarica di auto elettriche:

- a) medie strutture di vendita;
- b) grandi strutture di vendita;
- c) parcheggi e autorimesse.

3. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 2 le strutture per le quali gli strumenti urbanistici comunali prevedono la monetizzazione degli spazi da adibire a parcheggio o l'assenza di parcheggio.

Art. 26.

Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali

1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:

“22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.”.

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2020” e le parole “a decorrere dal 2019” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal 2021.”.

3. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole “In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190” sono soppresse e le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2019”.

4. Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole “dai commi 7 e 17” sono aggiunte le parole “nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24.”.

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018-2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 bis, comma 1 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare, entro il 31 dicembre 2018, le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche part-time, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320).

9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione.

10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni e degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione con risorse proprie.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei

CON

lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

13. In deroga al comma 10 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, il personale in servizio nei Consorzi Asi, in atto in liquidazione, se in servizio entro la data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 8/2012 a seguito di procedura ad evidenza pubblica o in forza di specifiche disposizioni di legge, transita nei ruoli dell'Irsap.

14. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione. L'Irsap provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata dichiarata con sentenza la illegittimità della risoluzione unilaterale dei contratti. Al relativo onere, quantificato in 120 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2018, con le risorse di cui al capitolo 116012.

TITOLO IV Disposizioni finanziarie

Art. 27.

Disposizioni in materia finanziaria

1. Per gli oneri discendenti dal contenzioso relativo alle attività di servizio pubblico da trasporto non di linea in servizio di piazza di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 29 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la spesa annua di 1.200 migliaia di euro (Missione 10, Programma 4, Capitolo 478106).

2. Al fine di dare corso al trasporto taxi dei soggetti portatori di handicap come previsto dall'articolo 14 della legge regionale 15 gennaio 1992, n. 21 è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, la spesa annua di 100 migliaia di euro.

3. Per le finalità del comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è rideterminata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 9.474.419,34 euro ed è autorizzata per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 8.232.070,19 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 8.220.281,14 euro.

4. Al fine di intervenire con misure a sostegno delle famiglie numerose che versano in condizioni di disagio economico, con riferimento all'addizionale

regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a verificare con le competenti amministrazioni finanziarie statali l'introduzione, a decorrere dall'anno 2019, della "no Tax Area" limitata ai contribuenti con quattro o più familiari fiscalmente a carico di cui almeno tre figli, tenendo conto della soglia Istat di povertà, moltiplicata per i coefficienti della scala di equivalenza ISEE.

5. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il registro "Comuni amici della famiglia" al quale possono iscriversi i comuni della Regione che rispettino i requisiti indicati in apposito regolamento da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, per le politiche sociali e per il lavoro. Il regolamento individua:

a) i servizi che i comuni devono garantire ai cittadini per soddisfare i requisiti utili all'iscrizione al registro "Comuni amici della famiglia";

b) le premialità per i comuni che si iscrivono al suddetto registro.

6. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, come modificato dal comma 9 dell'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, le parole "nell'esercizio finanziario 2017" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio finanziario 2018" e dopo le parole "Terme di Acireale S.p.A. in liquidazione" sono aggiunte le parole "e di immobili di interesse regionale".

7. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 6 sono quantificati in euro 999.399,82 per l'esercizio finanziario 2019 e in euro 984.786,09 per l'esercizio finanziario 2020, come specificato nella seguente tabella:

ANNO	INTERESSI	CAPITALE
2019	476.837,82	522.562,00
2020	462.206,09	522.562,00

8. Allo scopo di promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie in campo biomedico mediante la creazione e/o il proseguimento di attività, anche aventi natura gestionale e organizzativa, volte alla implementazione di metodologie innovative nel campo biotecnologico, è assegnata alla fondazione Ri.Med, anche avvalendosi della società partecipata Ismett s.r.l., per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 8.000 migliaia di euro.

9. Per l'anno 2018 la quota relativa all'anno 2016 del limite d'impegno di cui al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, ridotto ai sensi dell'articolo 7, comma 21, e dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e ripristinata ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è ridotta di 19.000 migliaia di euro e differita all'anno 2021.

COF
NC

10. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8/2017 le parole "Entro il termine perentorio del 15 maggio 2017" sono soppresse.

11. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8/2017 le parole "per l'anno 2018 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l'anno 2019 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 23.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2019 la spesa di 10.000 migliaia di euro, per l'anno 2020 la spesa di 20.000 migliaia di euro, per l'anno 2021 la spesa di 23.000 migliaia di euro".

12. Alle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 alla presente legge, sono apportate le riduzioni di spesa ivi riportate.

Art. 28.

Rifinanziamento della spesa per gli Enti

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni sono complessivamente determinate in 6.288.246,15 euro per l'esercizio finanziario 2018, in 4.837.097,72 euro per l'esercizio finanziario 2019 e in 4.830.170,57 euro per l'esercizio finanziario 2020 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214107).

2. Il contributo concesso all'Istituto regionale del vino e dell'olio ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è determinato per l'esercizio finanziario 2018 in 175.829,73 euro, per l'esercizio finanziario 2019 in 182.773,76 euro e per l'esercizio finanziario 2020 in 182.554,98 euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 147325).

3. Il contributo concesso all'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinato per l'esercizio finanziario 2018 in 940.306,81 euro, per l'esercizio finanziario 2019 in 817.007,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 in 815.837,48 euro (Missione 14, Programma 2, capitolo 343315).

4. Il contributo concesso agli Enti regionali per il diritto allo studio universitario della Sicilia ai sensi del comma 2 quinquies dell'articolo 23 della legge regionale n. 10/1999 è determinato per l'esercizio finanziario 2018 in 2.117.601,53 euro, per l'esercizio finanziario 2019 in 1.998.605,53 euro e per l'esercizio finanziario 2020 in 1.995.743,35 euro (Missione 4, Programma 4, capitolo 373347).

Art. 29.

Integrazione oraria personale SAS

1. Per una maggiore efficacia ed efficienza, al fine di assicurare la piena fruizione anche nei giorni festivi degli uffici e dei siti museali della Regione, la società Servizi ausiliari Sicilia (SAS) dispone, compatibilmente al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, una integrazione oraria a 34 ore settimanali, prevedendo il

completamento dell'orario di servizio settimanale del proprio personale, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Art. 30.

Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

“5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018, nelle more della definizione dei L.E.A. per la disabilità gravissima da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e della redazione dei piani personalizzati, le modalità e i criteri attuativi di cui al comma 1 sono determinati con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per la salute, previo parere della VI Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

5 bis. Nelle more della definizione delle procedure di cui al comma 5 e della determinazione dell'importo annuo dovuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, agli aventi diritto sulla base delle istanze presentate nell'anno 2017, è erogato, salvo conguaglio, il beneficio nella misura prevista dall'articolo 1 della legge regionale 1 marzo 2017, n. 4 e determinato con il decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2017, n. 545/Gab, previa sottoscrizione di “Patto di cura”. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con propria disposizione, prevede l'apertura per la presentazione delle domande per i nuovi soggetti affetti da disabilità gravissima.”.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 10, della legge regionale n. 8/2017, per le finalità di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo articolo, è incrementata, per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, dell'importo annuo di 30.000 migliaia di euro.

3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettere a) e b), dell'articolo 9 della legge regionale n. 8/2017, autorizzate per l'esercizio finanziario 2017 e reimputate all'esercizio finanziario 2018, appostate sul capitolo 183808, che residuano a seguito del completamento delle procedure per l'anno 2017, integrano la dotazione finanziaria per l'anno 2018 del “Fondo regionale per la disabilità e per la non autosufficienza”.

4. Al fine di dare attuazione all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 5.000 migliaia di euro.

COPIA
NON

Art. 31.

Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie

1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, negli importi dallo stesso indicati.

2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B allegato alla presente legge sono rideterminati, per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, negli importi dallo stesso indicati.

3. In esito al risultato del negoziato aperto con lo Stato sulla revisione degli accordi di natura finanziaria del 2014, del 2016 e del 2017, il Ragioniere generale della Regione adotta i consequenziali provvedimenti conformi alle delibere di Giunta, previo parere della II Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, anche in relazione al comma 510 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Il Ragioniere generale della Regione, a seguito delle norme di attuazione di cui dall'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato ad iscrivere in bilancio, con proprio provvedimento, la relativa somma che è destinata alla maggiore spesa prevista dall'articolo 1, comma 830, della medesima legge, di cui al corrispondente accantonamento o, in subordine, al ripianamento del debito pubblico regionale.

5. Per gli esercizi finanziari 2019-2020, in relazione all'accertamento dell'entrata derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 832, della legge n. 296/2006, è disposto, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche e integrazioni, e nelle more della conclusione degli accordi finanziari con lo Stato e della conseguente emanazione delle norme di attuazione, uno specifico accantonamento in apposito fondo.

6. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020.

7. Per le finalità dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 154 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 50 migliaia di euro.

8. Per le finalità dell'articolo 19 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 100 migliaia di euro.

Art. 32.

*Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1,
e 7 maggio 2015 n. 9 in materia di spese di funzionamento dei
Gruppi parlamentari e spese del personale*

1. Alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Restano a carico del bilancio dell'Assemblea regionale siciliana le spese relative ai consumi di energia elettrica ed acqua nonché le spese per i servizi di pulizia dei locali assegnati ai gruppi.”;

b) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

“Art. 7. *Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale*
- 1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun Gruppo parlamentare un contributo per le spese di ciascuna unità di personale individuata e contrattualizzata dallo stesso Gruppo tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana n. 46 del 20 febbraio 2013, così come integrato dal comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in misura non superiore all'importo di 58.571,44 euro, costo massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 determinato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella Assemblea plenaria del 19 settembre 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 bis.”;

c) all'articolo 8 bis sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole “per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9” sono sostituite dalle parole “per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 7”;

2) al comma 2 le parole “XVI legislatura” ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole “XVII legislatura”, le parole “relativo all'IRAP” sono sostituite dalle parole “relativo al 50 per cento dell'IRAP” e le parole “per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 74 della legge regionale n. 9/2015” sono sostituite dalle parole “per i contratti stipulati con il personale di cui all'articolo 7”;

d) all'articolo 8 ter, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole “dell'articolo 8” sono aggiunte le parole “, aumentando il relativo capitolo del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana del 65 per cento dell'importo di 58.571,44 euro, costo massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 determinato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nell'Assemblea plenaria del 19 settembre 2014, pari ad 38.071,43 euro, moltiplicato per il numero dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana,”;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il singolo deputato, con istanza a firma congiunta con il proprio capogruppo, può richiedere che fino al 65 per cento dell'importo di 58.571,44 euro, pari ad 38.071,43 euro, di cui al comma 1, spettante annualmente al deputato, sia

COPIA

trasferito al Gruppo parlamentare di appartenenza per la contrattualizzazione da parte dello stesso Gruppo di unità di personale non rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 7.”;

e) dopo l'articolo 8 ter è inserito il seguente:

“8 quater *Adeguamento importi spese personale* - 1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, può aggiornare gli importi di cui agli articoli 7 e 8 ter in adeguamento ad eventuali modifiche stabilite dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.”.

2. Il comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dall'1 luglio 2018.

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 33.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere efficacia la garanzia solidale di cui al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, anche in attuazione dell'articolo 6 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19.

2. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 la parola “2017” è sostituita dalla parola “2018”.

3. All'articolo 8 della legge regionale del 9 maggio 2017 n. 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La somma risultante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 ha natura di finanziamento, nelle forme previste dalla normativa civilistica e di settore, con applicazione, in ragione dell'effettivo utilizzo, di un tasso di interesse annuo pari al tasso legale tempo per tempo vigente, maggiorato di uno spread su base negoziale comunque non superiore allo 0,10 per cento.”.

4. All'articolo 16 della legge regionale n. 16/2017, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2018, in 339.767,59 euro per consentire l'erogazione della seconda annualità, per l'esercizio finanziario 2019, in 442.822,50 euro e per l'esercizio finanziario 2020 in 442.188,33 euro per il finanziamento della terza annualità in favore di coloro che

COPIA

hanno beneficiato della borsa di studio rispettivamente per la prima e per la seconda annualità.”.

5. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, finanziate per l'anno 2017, possono essere realizzate e rendicontate entro il 30 giugno 2018.

6. All'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole “nonché le successive modifiche finanziarie e di merito” sono soppresse;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3 bis. Le successive proposte di modifica finanziarie e di merito relative agli Obiettivi Tematici dei programmi operativi dei Fondi Strutturali d'Investimento Europei (Fondi SIE) o dei settori strategici di intervento degli strumenti attuativi della Politica Unitaria di Coesione sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione ‘Bilancio’ e della Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, da rendersi nel termine di venti giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana. Nel caso in cui il parere non sia reso nel termine previsto, la Giunta ne prescinde. In caso di mancato accoglimento delle indicazioni contenute nel parere, la Giunta regionale fornisce adeguata motivazione scritta e ne dà comunicazione all'Assemblea regionale siciliana.”.

TITOLO V

Ulteriori disposizioni finanziarie

Art. 34.

Accertamento entrate contributi

di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad accertare in entrata sul bilancio regionale le somme dei contributi pubblici sui finanziamenti di cui alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 per 6.600 migliaia di euro.

Art. 35.

Accertamento entrate contributi

di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato ad accertare in entrata sul bilancio regionale le somme dei contributi pubblici sui finanziamenti di cui alla legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 per 1.450 migliaia di euro.

COPY
NC

Art. 36.

Valorizzazione immobili dell'Istituto Regionale del vino e dell'olio

1. Al fine di consentire le attività istituzionali dell'Istituto regionale del vino e dell'olio (IRVO) ed in particolar modo l'attività di certificazione delle denominazioni di origine a favore delle aziende olivicole e vitivinicole siciliane, la Regione è autorizzata all'acquisto di beni immobili dell'IRVO.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ragioniere generale, nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per un importo non superiore a 3.000 migliaia di euro.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono quantificati in 192.441,39 euro annui, per il biennio 2019-2020, come specificato nella seguente tabella:

ANNO	INTERESSI	CAPITALE
2019	75.000,00	117.441,39
2020	72.063,97	120.377,42

4. L'Assessorato regionale dell'economia concede all'IRVO l'utilizzo dei beni strumentali per l'esercizio dei relativi scopi statutari.

Art. 37.

Rimozione e smaltimento amianto

1. Per il finanziamento delle attività di rimozione e smaltimento dell'amianto, con priorità per i manufatti di competenza degli enti locali, di cui alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10, il dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, ad erogare la somma di 200 migliaia di euro.

Art. 38.

Adozioni internazionali

1. Per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 600 migliaia di euro.

Art. 39.

Biobanca del Mediterraneo

1. Per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 200 migliaia di euro.

COPIA
NON

Art. 40.

Fondo prevenzione e gestione del rischio idrogeologico e idraulico

1. E' istituito il Fondo per la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico e idraulico con una dotazione finanziaria di 100 migliaia di euro annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, al fine della salvaguardia del territorio e della mitigazione del rischio idrogeologico ed idraulico, a favore dei comuni dotati di Piano di emergenza comunale (PEC) di protezione civile che, qualora non dispongano delle relative professionalità tra il personale dipendente, assumano nel proprio organico, anche con contratti a termine e previa selezione pubblica, idonee professionalità nel campo delle scienze della terra, quali laureati in scienze geologiche o ingegneria per l'ambiente ed il territorio (quinquennale o magistrale), con comprovata esperienza nell'utilizzo dei sistemi GIS (Sistema Informativo Geografico) e nella redazione di piani di emergenza comunale di protezione civile, maturata nell'ambito della pianificazione idrogeologica, territoriale, paesaggistica ed ambientale. Con delibera della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinati i criteri per la ripartizione del Fondo di cui al presente articolo.

2. Le attività svolte dalle figure di cui al comma 1 sono inquadrabili nel contesto della prevenzione, della pianificazione e della gestione del rischio idrogeologico, idraulico e, in generale, del rischio geologico e sono finalizzate all'aggiornamento ed alla revisione periodica del Piano di emergenza comunale (PEC) di protezione civile e della cartografia Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi territoriali.

3. In particolare, le figure di cui al comma 1 sono inserite nell'ufficio di protezione civile all'interno della struttura del Presidio territoriale dei Piani di Emergenza Comunale (PEC) di protezione civile e nell'ufficio tecnico comunale per la verifica, il controllo e la validazione di tutti gli aspetti di carattere geologico dei progetti.

Art. 41.

Adeguamento ISTAT indennità talassemici

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 20 e successive modifiche e integrazioni, alla fine, sono aggiunte le parole "cui si applica l'adeguamento Istat sul tasso di inflazione registrato nell'anno precedente ai sensi della normativa vigente".

Art. 42.

Contributo all'Ente luglio musicale trapanese

1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere all'Ente luglio musicale trapanese, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, un contributo, per l'esercizio finanziario 2018, di 200 migliaia di euro.

COP
NC

Art. 43.

Convenzioni per idromoto

1. Per la valorizzazione dei beni mobili di proprietà della Regione, l'Assessore regionale per la salute autorizza il dipartimento regionale della protezione civile a stipulare apposita convenzione con la SEUS al fine di utilizzare le idromoto da soccorso disponibili.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, altresì, la stipula di convenzioni con il personale del CONI Sicilia in possesso dei brevetti di salvataggio e soccorso in mare.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 80 migliaia di euro.

Art. 44.

Contributo al teatro comunale di Adrano

1. Per le finalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 (Teatro comunale di Adrano), per l'esercizio finanziario 2018, è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro.

Art. 45.

Trattamento integrativo personale in quiescenza EAS

1. Il Fondo speciale transitorio ad esaurimento del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione, costituito ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 può essere destinato anche al trattamento integrativo del personale in quiescenza dell'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione. Il relativo trattamento pensionistico complessivo, sostitutivo e integrativo non può essere superiore a quello dei dipendenti regionali equiparati e in possesso di una medesima anzianità contributiva.

2. La disposizione di cui al comma 1 non ha efficacia per il personale con qualifica dirigenziale e per i superstiti degli aventi diritto.

3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 2.495 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 2.445 migliaia di euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 2.395 migliaia di euro.

Art. 46.

Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 è destinata, per il triennio 2018-2020, la spesa annua di 500 migliaia di euro.

COPIA
NO

2. Tra le finalità dei finanziamenti di cui al presente articolo sono incluse misure di sostegno in favore delle persone con disabilità, al fine di promuoverne l'autonomia e favorirne le relazioni sociali.

Art. 47.

Scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, in base ad un apposito bando, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, alla spesa di 1.500 migliaia di euro a favore dei comuni per l'avvio di scuole degli antichi mestieri e delle tradizioni popolari, così suddivisi: 750 migliaia di euro, per acquisto di arredi e attrezzature e 750 migliaia di euro, per spese di avviamento e promozione.

Art. 48.

Interventi per la Targa Florio

1. Per la realizzazione della Targa Florio e delle eventuali rievocazioni storiche è concesso un contributo all'Automobile Club di Palermo pari a 100 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Art. 49.

Ente fiera di Messina

1. Al fine di consentire il completamento delle procedure di liquidazione dell'Ente fiera internazionale di Messina, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018.

Art. 50.

Fondo regionale per le politiche giovanili

1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di politiche giovanili, riconosce i giovani come risorsa fondamentale ed essenziale della comunità e promuove la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la crescita occupazionale, culturale ed economica del territorio regionale.

2. Al fine di concorrere con risorse proprie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo denominato "Fondo regionale per le politiche giovanili".

3. Per il finanziamento del Fondo regionale per le politiche giovanili di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di euro 70 migliaia di euro.

4. Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti del Fondo regionale per le politiche giovanili è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

COPIA

Art. 51.

Teatro popolare Samonà

1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato ad erogare al comune di Sciacca, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 150 migliaia di euro finalizzata alla riapertura e al riutilizzo del teatro popolare Samonà.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, sottoscrive apposita convenzione con il comune per la gestione del sito e la programmazione di eventi teatrali, musicali ed altri di interesse culturale.

Art. 52.

Misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale

1. In attuazione delle previsioni di cui al comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, la Regione, al fine di contrastare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, amplia la platea dei beneficiari del reddito di inserimento (REI) residenti nel proprio territorio, riconoscendone il diritto ai soggetti che abbiano un valore dell'ISEE, in corso di validità, non superiore a 7.000 euro nonché un valore dell'ISRE non superiore a 3.500 euro, fermo restando gli ulteriori requisiti previsti dall'articolo 3 del suddetto decreto legislativo.

2. Le modalità per l'attuazione delle integrazioni regionali di cui al presente articolo sono stabilite con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, politiche sociali ed il lavoro, sentita la Commissione legislativa "Cultura, formazione e lavoro" dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 5.000 migliaia di euro.

Art. 53.

Istituzione del reddito di libertà per le donne vittime di violenza

1. A titolo sperimentale la Regione istituisce il reddito di libertà (RDL) quale misura specifica di sostegno per favorire l'indipendenza economica delle donne vittime di violenza fisica o psicologica nelle condizioni di cui al comma 3.

2. Il reddito di libertà è uno strumento che adottano i comuni per assicurare il rispetto dei diritti di ogni donna violata nella persona e ridotta in condizioni di dipendenza e sudditanza anche psicologica. Il reddito di libertà consiste in un patto tra la Regione e la beneficiaria e prevede il sostegno e la partecipazione ad un percorso finalizzato all'indipendenza economica della donna vittima di violenza, con o senza figli minori, affinché sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé e ai propri figli un'autosufficienza economica.

COPIA
NO

3. Possono accedere alla misura prevista dal comma 1 le donne vittime di violenza residenti nel territorio della Regione, senza reddito, disoccupate, inoccupate o con un reddito, calcolato secondo il metodo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), inferiore alla soglia indicata nella delibera di cui al comma 4.

4. Con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti criteri, requisiti e modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, in via sperimentale, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 200 migliaia di euro.

6. Per gli anni successivi l'entità degli stanziamenti è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 54.

Ricerca scientifica e tecnologica

1. Per le finalità di ricerca scientifica e tecnologica di cui alla legge regionale 29 novembre 1979, n. 234, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020.

Art. 55.

Promozione vino sui mercati dei Paesi terzi

1. Per l'intera copertura della partecipazione regionale al finanziamento dell'OCM "Promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi", prima annualità Campagna 2015-2016, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.380 migliaia di euro.

Art. 56.

Banco alimentare onlus e banco opere di carità

1. Per il sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione dalla Fondazione Banco alimentare onlus, anche attraverso propri comitati, sezioni, articolazioni e dipendenze, e dal Banco delle opere di carità - Sicilia occidentale, di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo di 200 migliaia di euro, in ragione di 100 migliaia di euro ciascuno.

COPIA
NON

Art. 57.

Misure in favore dei giornalisti vittime delle azioni della criminalità

1. Per l'esercizio finanziario 2018, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro quale contributo 'una tantum' in favore dei giornalisti professionisti e pubblicisti che abbiano subito minacce e/o danneggiamenti di beni in proprietà, da parte della criminalità, a valere sulle disponibilità del capitolo 183723.

Art. 58.

Misure per il ripopolamento del coniglio selvatico e per la ricerca sui virus che ne determinano la moria

1. Per le finalità di cui all'articolo 38 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, l'Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea – dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale è autorizzato a stanziare la somma di 200 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018, per il ripopolamento e la ricerca sui virus che determinano la moria del coniglio selvatico.

Art. 59.

Contributo straordinario al libero consorzio di Caltanissetta

1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro, al libero consorzio di Caltanissetta, da destinarsi all'Associazione sportiva "Caltanissetta corse" per il rally di Caltanissetta, coppa Italia 16^a edizione.

2. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2018, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro al libero consorzio di Caltanissetta, da destinarsi all'ASD Club Nautico Gela (CL), per la prima prova coppa Sicilia "OPIMISTE", gara di 120 barche a vela monoposto.

Art. 60.

Fondo di solidarietà vittime di richieste estorsive

1. Per le finalità attribuite dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 ai soggetti iscritti all'apposito elenco di cui al comma 4 dell'articolo 15 della medesima legge, operanti in Sicilia, è destinata la somma di 300 migliaia di euro a valere sulle disponibilità del capitolo 183717.

Art. 61.

Norme in materia di trasferimento dei beni della società ex Sanderson

1. I beni immobili dell'ESA provenienti dalla liquidazione della società ex Sanderson che necessitano di bonifica, al fine di tutelare l'ambiente e la salute pubblica, possono essere trasferiti, con le modalità già previste dal vigente ordinamento, al comune nel cui territorio insistono.

COPIA

Art. 62.

*Agenzia comunale per il risanamento
e la riqualificazione urbana della città di Messina*

1. Al fine di migliorare le politiche abitative e razionalizzare gli interventi di risanamento delle aree degradate della città di Messina su cui insistono le baracche, è istituita l'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina. L'Agenzia svolge le funzioni attribuite al Comune e all'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Messina dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale, amministrativa patrimoniale, finanziaria e contabile ed è posta sotto la vigilanza del comune di Messina. All'Agenzia sono trasferiti tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo allo IACP di Messina aventi ad oggetto le attività e le opere di risanamento urbanistico relative alle proprietà immobiliari. Il patrimonio immobiliare oggetto di risanamento è trasferito all'Agenzia.

2. L'Agenzia coordina gli interventi di risanamento delle aree degradate di cui al comma 1 e persegue le seguenti finalità:

a) accelerare il risanamento e la riqualificazione urbana delle aree degradate della città di Messina;

b) promuovere e sostenere l'utilizzazione di capitali privati, mediante operazioni di finanza di progetto, per la costruzione ovvero per l'acquisto degli alloggi;

c) ridurre il numero delle costruzioni precarie e delle baracche esistenti e censite, sostenendo il pagamento del canone di affitto alle famiglie aventi diritto all'assegnazione di un alloggio inserite nelle relative graduatorie;

d) accelerare le attività di pianificazione attuativa, programmazione negoziata, finanza di progetto e acquisto degli alloggi.

3. Per la costituzione ed il funzionamento dell'Agenzia, è trasferita al comune di Messina, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 500 migliaia di euro.

Art. 63.

*Rifinanziamento misure per recupero centri storici.
Censimento e assegnazione degli alloggi*

1. E' autorizzata, con limite di impegno decennale, la spesa di 10.000 migliaia di euro, per rifinanziare le misure di cui all'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017.

COP
NC

Art. 64.

Tutela per i soggetti appartenenti al bacino "Emergenza Palermo" (PIP)

1. Al fine di definire il piano di inserimento professionale dei soggetti attualmente utilizzati all'interno delle pubbliche amministrazioni appartenenti al bacino di cui all'articolo 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 "Emergenza Palermo ex PIP" nonché al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, integrata dall'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento previa verifica delle procedure selettive, i medesimi soggetti transitano con contratto a tempo indeterminato, anche parziale, presso la società "RESAIS società per azioni" con decorrenza 1 gennaio 2019, nei limiti del relativo stanziamento e senza l'incremento di oneri per la finanza regionale.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, nelle more della definizione delle procedure di transito presso la RESAIS S.p.A., è assicurata dal dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali l'erogazione dell'assegno di sostegno al reddito nonché degli assegni familiari in godimento al 31 dicembre 2017.

3. Al fine di assicurare la definizione delle procedure di cui al comma 2, il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali trasmette, entro il 30 luglio 2018, alla RESAIS S.p.A. l'elenco ad esaurimento di cui al comma 1.

4. Ai soggetti iscritti nell'elenco ad esaurimento che non transitano, ovvero che nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge chiedono di non volere transitare, continuano ad applicarsi le misure di sostegno al reddito in atto assicurate dalla normativa vigente.

5. Per il triennio 2018-2020 si provvede con le risorse di cui alla Missione 12, Programma 3, capitolo 183799.

6. I soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale n. 9/2015, che abbiano beneficiato dell'indennità per la fuoriuscita definitiva dal bacino di appartenenza, possono su istanza chiedere di essere iscritti in una apposita lista istituita presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sono determinati i criteri di iscrizione nella lista.

7. Ferma restando la consistenza numerica dell'elenco di cui all'articolo 68 della predetta legge regionale n. 9/2015, fissata alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 6 possono transitare nell'elenco a esaurimento secondo le modalità stabilite nel predetto decreto assessoriale, a condizione che si creino posti vacanti nel medesimo elenco.

8. I soggetti iscritti nella lista di cui al comma 6, previa restituzione dell'indennità ricevuta secondo le modalità determinate nel suddetto decreto assessoriale, transitano nell'elenco ad esaurimento.

COPY
NC

Art. 65.

Riorganizzazione delle risorse umane nel settore forestale e della prevenzione degli incendi

1. Allo scopo di garantire senza alcuna interruzione il servizio di prevenzione incendi, i lavoratori di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, che abbiano prestato la loro attività presso il dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale – Servizio gestione del patrimonio forestale negli anni 2015, 2016 e 2017, continuano a svolgere il suddetto servizio nel triennio 2018-2020.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 66.

Personale addetto alla catalogazione dei beni culturali

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e in adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24, si provvede alla definizione della dotazione organica del personale dell'Amministrazione regionale ricomprensente il personale dei catalogatori ed esperti catalogatori nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 6, 6 ter e 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 67.

Personale Ente Parco dei Nebrodi

1. Al personale del comparto "ex comando", già transitato nei ruoli organici dell'Ente parco dei Nebrodi, in conformità al trattamento giuridico ed economico già applicato negli altri Enti parco, si applicano indistintamente le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Regione 20 gennaio 1995, n. 11, 22 giugno 2001, n. 9 e n. 10.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 390 migliaia di euro, di cui 300 migliaia di euro per gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017 e, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, la spesa di 90 migliaia di euro annui.

Art. 68.

Trasporto pubblico locale del comune di Catania

1. In applicazione dell'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e al fine di garantire l'esercizio del trasporto pubblico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità eroga in favore del comune di Catania le somme, come individuate dalla normativa vigente, in relazione all'esercizio finanziario 2017. Per le medesime finalità, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti trasferisce annualmente le somme dovute secondo le

modalità di cui al comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n.19.

Art. 69.

Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 è sostituito dal seguente:

“4. Per le produzioni ottenute a decorrere dall'1 gennaio 2018 per ciascuna concessione di coltivazione il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni e la Regione destinano tali risorse ai monitoraggi ambientali, alla progettazione infrastrutturale, alle opere di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, agli investimenti nel settore sanitario, con particolare attenzione alle valutazioni di impatto sulla salute dei cittadini residenti nei territori su cui insistono i giacimenti e alle infrastrutture, e ne danno evidenza contabile attraverso l'istituzione di differenti capitoli di spesa per ciascuna tipologia di intervento finanziato.”.

2. All'articolo 67 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole “Nella Regione non si applica l'articolo 46 bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159.”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. Le competenze amministrative di cui al presente articolo sono attribuite all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità – dipartimento dell'energia. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, emana un decreto con cui sono individuati i comuni che devono procedere all'affidamento del servizio di distribuzione. Decorsi novanta giorni dalla pubblicazione di tale decreto, l'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità nomina un commissario ad acta per l'espletamento della procedura di gara nei comuni inadempienti.”.

Art. 70.

Interventi di competenza regionale per il riconoscimento della condizione di insularità a livello comunitario

1. In attuazione delle previsioni dello Statuto regionale e della Risoluzione del Parlamento europeo del 4 febbraio 2016, la Regione promuove le azioni e gli interventi di competenza nei confronti delle autorità statali e comunitarie per il riconoscimento della condizione di insularità del territorio regionale e per l'accesso ai benefici e ai relativi regimi derogatori di aiuto, al fine di realizzare una compiuta

ed effettiva continuità territoriale e la piena integrazione nelle reti e nei sistemi europei dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale procede, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, all'adozione di formale deliberazione, corredata della documentazione a supporto, per l'attivazione nei confronti del Governo nazionale dell'iniziativa volta alla definizione delle necessarie modifiche ed integrazioni al Trattato di adesione dell'Italia all'Unione europea, al fine di ottenere per il territorio regionale l'implementazione dei regimi speciali, in analogia con quanto già previsto nell'ordinamento comunitario per le regioni ultraperiferiche degli altri Stati membri ai sensi dell'articolo 174 del TFUE.

Art. 71.

Sanzioni derivanti da abbandono di animali

1. L'articolo 26 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 26.

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni della presente legge, salvo quanto diversamente previsto dagli articoli precedenti, è punita con la sanzione amministrativa da 650 a 1.100 euro.

2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni della presente legge.

3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'articolo 14, la sanzione prevista dal comma 4 dell'articolo 9 è maggiorata delle spese di custodia, mantenimento ed eventuale sterilizzazione degli animali, quali determinate dal decreto di cui all'articolo 4.

4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano per il 50 per cento ai comuni affinché siano utilizzati per la realizzazione del canile sanitario esclusivamente pubblico, nonché per le attività di mantenimento, protezione e sterilizzazione dei cani e dei gatti randagi liberi sul territorio.”

Art. 72.

Rete integrata di servizi per l'autismo

1. Al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 le parole “destinare almeno lo 0,1 per cento delle somme” sono sostituite dalle parole “destinare almeno lo 0,2 per cento delle somme”.

2. Le ASP destinano le risorse di cui al comma 1 prevalentemente per assicurare la piena funzionalità del centro per la diagnosi ed il trattamento intensivo precoce,

l'abbattimento dei tempi di attesa per l'accesso ai centri pubblici di riabilitazione, nonché la costruzione della rete assistenziale rivolta a soggetti con autismo, minori, ragazzi, adolescenti e adulti come da linee guida regionali.

3. L'Assessore regionale per la salute individua il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo tra gli obiettivi dei direttori generali delle ASP, a pena di decadenza dei relativi incarichi.

Art. 73.

Zone franche per la legalità

1. Nei comuni attualmente sottoposti alle procedure di cui all'articolo 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che lo siano stati nel corso degli ultimi dieci anni, previa intesa tra il Presidente della Regione e il Ministro dell'interno per l'istituzione della zona franca per la legalità di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, si applicano i benefici previsti dall'articolo 3, comma 2, della medesima legge regionale n. 15/2008, anche qualora la popolazione residente sia inferiore a cinquantamila abitanti.

Art. 74.

Norme in materia di consorzi agrari e di Enotecche regionali

1. Le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2002, n. 21, si applicano anche al personale dei Consorzi agrari in servizio alla data del 31 dicembre 2014.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 420 migliaia di euro.

3. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere per tre anni un contributo ai comuni in cui ricadono le Enotecche regionali per le spese di avviamento e di gestione dell'attività di Enoteca regionale, istituita con legge regionale 2 agosto 2002, n. 5, così determinato: 120 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2018, 80 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2019 ed 80 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2020.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 280 migliaia di euro, alla quale si fa fronte con le risorse disponibili a valere sul Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

Art. 75.

Norme in materia di sanità penitenziaria

1. Al fine di garantire la continuità assistenziale alla popolazione detenuta e di non disperdere l'acquisita, specifica professionalità del personale sanitario che opera negli istituti di pena, e nella fattispecie dei "medici incaricati provvisori", in considerazione della specificità del contesto in cui opera tale personale sanitario, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il trasferimento dei rapporti di lavoro nel

SSN del personale sanitario operante in materia di sanità penitenziaria”, approvate dalla Commissione salute della Conferenza Stato Regioni, come da esiti del 10 giugno 2009, ai medici incaricati “provvisori” è garantito lo stesso trattamento giuridico ed economico dei “definitivi”, ivi compresi i trattamenti contributivi e previdenziali. Ai medici provvisori, in fase di prima applicazione, è riconosciuto il trattamento tabellare di base previsto dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 e successive modifiche e integrazioni, fino alla naturale scadenza ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 del DPCM 1 aprile 2008.

2. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, le parole “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2018”.

3. Nelle more delle procedure di selezione finalizzate alla stabilizzazione, le ASP sono autorizzate a prorogare i rapporti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 222 sino al 31 dicembre 2018.

4. Al fine di non disperdere le professionalità già riconosciute dalla legge 9 ottobre 1970, n. 740 ed assicurare il qualificato servizio di assistenza ai detenuti, le ASP sono autorizzate ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ad indire procedure selettive rivolte al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 222/2015 che hanno prestato servizio presso il dipartimento penitenziario dello Stato senza soluzione di continuità alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 222/2015 e transitato presso il Servizio sanitario regionale in forza dell’elenco nominativo di cui al comma 9 dell’articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 222/2015.

Art. 76.

Modalità di sostegno pubblico alle imprese

1. I procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, sono attuati in via prioritaria secondo le modalità di cui al comma 2 del predetto articolo.

Art. 77.

Norme sulle cooperative giovanili

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 120 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche e integrazioni le parole “al 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “al 31 dicembre 2020”.

2. Al comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20 le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2021”.

COPIA
NON

Art. 78.

Elenco speciale dei lavoratori dipendenti del vivaio "Federico Paulsen"

1. Per il funzionamento del vivaio "Federico Paulsen" è istituito l'elenco regionale dei lavoratori dipendenti del vivaio "Federico Paulsen" presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro.

2. All'elenco speciale di cui al comma 1 sono iscritti a domanda tutti i lavoratori che abbiano espletato compiutamente, almeno per tre anni, negli ultimi cinque, giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen", ovvero almeno tre turni nel quinquennio 2013-2017.

3. La domanda di iscrizione di cui al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione all'elenco speciale è condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen".

4. Per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in economia per amministrazione diretta, il vivaio "Federico Paulsen" si avvale dell'opera:

a) di un contingente di operai a tempo indeterminato formato da tre unità;

b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, formato da venticinque unità;

c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali, formato da trentadue unità.

5. Alla formazione dei contingenti di cui al comma 4 si accede tramite una graduatoria stilata tra gli aventi diritto mediante l'attribuzione di dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze del vivaio "Federico Paulsen", considerando anno di lavoro anche un solo rapporto di lavoro nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale la maggiore età anagrafica e ad ulteriore parità il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.

6. Il meccanismo di sostituzione, al fine della copertura dei posti resisi successivamente disponibili, trova attuazione attraverso lo scorrimento dal contingente immediatamente inferiore a quello superiore e attingendo alla graduatoria unica stilata secondo i criteri sopra indicati. La rinuncia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza.

7. L'iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma 1 è incompatibile con l'iscrizione in qualsiasi altro elenco di lavoratori posti alle dirette dipendenze della Regione.

COPY
NC

Art. 79.

Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari

1. L'articolo 5 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 è sostituito dal seguente:

“ Art. 5.

Ripiano del deficit finanziario degli istituti autonomi case popolari

1. Al fine di provvedere al ripianamento delle gravi situazioni debitorie manifestatesi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge pregiudicanti il regolare funzionamento degli Istituti autonomi case popolari della Sicilia, gli Istituti sono autorizzati a utilizzare, in via straordinaria e non oltre la data del 31 dicembre 2018, a titolo esclusivo di anticipazione di liquidità, le somme derivanti dalle economie di finanziamenti e cessione di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560 non vincolate da programmazione, nonché i proventi delle cessioni degli immobili non residenziali, nella misura massima dell'80 per cento, a condizione che tali debiti maturati risultino iscritti in bilancio.

2. L'utilizzazione delle predette risorse è autorizzata con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, previa delibera di Giunta regionale, che dispone l'obbligo da parte dell'ente beneficiario al reintegro della somma autorizzata a titolo di anticipazione di liquidità, secondo il piano di rientro nella stessa contenuto, mediante l'utilizzo dei fondi di parte corrente.”.

Art. 80.

Interventi per il turismo

1. Sono recepite le norme di cui al DPCM 22 gennaio 2018, n. 13 “Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel”.

Art. 81.

Nomine e designazioni di competenza regionale

1. Al comma 7 dell'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 dopo la parola “funzionario” aggiungere le parole “ovvero a istruttore direttivo in possesso almeno di laurea magistrale o specialistica in materie economiche, aziendali o giuridiche”.

2. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 dopo le parole “di presidente” sono aggiunte le parole “o assessore” e dopo le parole “di sindaco” sono aggiunte le parole “o assessore”.

Art. 82.

Erogazione di attività da parte di strutture private accreditate

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Una quota dei tetti di spesa, non superiore allo 0,05 per cento, di cui al comma 3 per il triennio 2018-2020 è comunque riservata ad integrare il budget delle singole strutture private accreditate che, sulla base di sentenze passate in giudicato, risultino essere state vittime di richieste estorsive. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità di ripartizione delle predette somme.”.

Art. 83.

Indennità ispettori del lavoro

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale cui è stato riconosciuto il profilo di “ispettore del lavoro”, che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 presso gli Ispettorati territoriali del lavoro, è attribuita, in relazione alle specifiche responsabilità e alla esposizione a particolare rischi, una indennità il cui importo è determinato in sede di contrattazione sindacale nella misura minima.

2. Al fine di implementare e rafforzare le attuali dotazioni organiche degli Ispettorati territoriali del lavoro, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a prevedere, in sede di contrattazione decentrata, misure idonee ad incentivare l'inquadramento nel relativo profilo nonché a tutelare l'esposizione ai rischi discendenti dalla funzione.

Art. 84.

Norme sul comando del Corpo forestale della Regione siciliana

1. Il comando del Corpo forestale della Regione, per le attività di salvaguardia ambientale e di antincendio boschivo, si avvale dell'operato di associazioni senza scopo di lucro che per statuto hanno finalità di guardie ambientali riconosciute.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il comando del Corpo forestale della Regione stipula apposite convenzioni. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore del comando del Corpo forestale della Regione.

Art. 85.

Certificazione dei crediti nei confronti dei Consorzi e delle società d'ambito poste in liquidazione

1. Per favorire lo smobilizzo di crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d'ambito posti in liquidazione, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in seguito alla presentazione dell'istanza di certificazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti, di cui all'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, i commissari liquidatori nominati ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 certificano i crediti, ai sensi dell'articolo 1988 del codice civile, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza.

COF N°

Art. 86.

Proroga termini di inizio e ultimazione lavori

1. Previa comunicazione dell'interessato, i termini di inizio e ultimazione dei lavori, già prorogati con i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2014, n. 14 sono ulteriormente prorogati di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 87.

Norme a sostegno degli Istituti superiori di studi musicali pubblici

1. Al fine di garantire il normale svolgimento delle attività didattiche, nelle more del completamento del processo di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 22 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificata dai commi 652 e 656 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, a valere sul fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle scuole (Missione 4, Programma 2, capitolo 373314), il dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a destinare la somma di 150 migliaia di euro agli Istituti superiori di studi musicali pubblici destinatari delle disposizioni della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Art. 88.

Norme in materia di Associazioni regionali degli allevatori

1. Al comma 8 bis dell'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, alla fine sono aggiunte le parole:

“ed in particolare:

1) per il servizio dei controlli funzionali, nella misura del personale tecnico (controllori zootecnici) all'uopo formati ed abilitati allo svolgimento del servizio, in possesso del codice identificativo nazionale univoco ed attestato dall'Associazione italiana allevatori, con poliennale esperienza nel servizio, nonché del numero di unità delle diverse figure professionali necessarie, parametrati sulla base di quanto previsto dalle linee guida del Programma dei controlli funzionali dettata dal Mipaaf (Manuale forfait) sempre con comprovata poliennale esperienza nel servizio;

2) per i servizi di assistenza tecnica agronomico-veterinaria, nella misura dei tecnici agronomi e veterinari dotati di poliennale esperienza nei servizi, regolarmente qualificati e formati, nonché del numero di unità delle diverse figure professionali necessarie per l'attuazione compiuta dei servizi.”.

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 dopo le parole “Le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 si applicano anche all'Associazione Italiana Allevatori” sono aggiunte le parole “nonché all'Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia”.

Art. 89.

Competenze della Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia

1. All'articolo 3 della legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 28 febbraio 2018, n. 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) vigilare, nell'ambito delle attività della Regione e degli enti del sistema regionale sui fenomeni della corruzione, della concussione e su quelli riconducibili a fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione, al fine di approfondirne la conoscenza e di promuovere iniziative di prevenzione;”.

Art. 90.

Attività di conciliazione del personale SAS

1. Al fine di evitare l'ulteriore indebitamento derivante dalle cause ancora pendenti a seguito dei contenziosi promossi dai lavoratori esclusi dal processo di riordino societario e a fronte delle assunte pronunce definitive passate in giudicato per stesse cause, la SAS è autorizzata ad avviare percorsi di sottoscrizione di atti di conciliazione con effetti neutrali sull'equilibrio di bilancio della società stessa.

Art. 91.

Oneri di urbanizzazione nel settore turistico-ricettivo

1. Limitatamente alla riconversione ai fini turistico-ricettivi, trovano applicazione i commi 4 e 13 dell'articolo 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, abbattendo l'incidenza del contributo di costruzione, trattandosi di edifici esistenti, nella misura non superiore al 5 per cento del costo documentato. Al fine di incentivare la riconversione turistico-ricettiva del patrimonio edilizio esistente non sono dovuti oneri di urbanizzazione.

Art. 92.

Norme in materia di Garante regionale delle persone con disabilità

1. Il Garante regionale delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzato, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali ad avvalersi degli Uffici del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale, previa stipula di apposita convenzione con lo stesso.

2. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, dopo le parole “Capo I” sono aggiunte le parole “e al Capo II”.

COPIA
NON
VALIDA

Art. 93.

*Modifiche all'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16
in materia di Ufficio stampa della Regione*

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 è soppresso.

Art. 94.

Collegamento "open data"

1. In applicazione delle linee guida del patrimonio informativo pubblico, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato a creare un collegamento "open data" per l'implementazione del registro regionale georeferenziato integrato dei tumori e delle patologie di interesse sanitario nonché per tutte le informazioni relative ai bandi europei e regionali, che sia disponibile, secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, accessibile in formato aperto e con i relativi metadati e gratuito.

2. Gli eventuali oneri discendenti dalle disposizioni di cui al presente articolo, trovano copertura nell'ambito delle risorse derivanti dal POFESR - obiettivo tematico - agenda digitale.

Art. 95.

Gestione ed elaborazione del trattamento economico di lavoratori forestali

1. Il comma 7 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è abrogato.

Art. 96.

Norme in materia di parcheggi di interscambio

1. Al comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 le parole "Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina" sono sostituite dalle parole "comuni di Palermo, Catania e Messina".

2. Il comma 6 dell'articolo 47 della legge regionale n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

"6. La ripartizione delle risorse tra i comuni di Palermo, Catania e Messina avviene proporzionalmente al numero di abitanti. La ripartizione delle risorse tra i comuni isolani con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed i comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, avviene proporzionalmente al numero di abitanti."

3. Il comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale n. 3/2016 è sostituito dal seguente:

"8. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede alla ripartizione delle percentuali di assegnazione, con la predisposizione

di tabelle di distribuzione delle risorse distinte per fondo e per tipologia di beneficiario. Il medesimo dipartimento regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone due appositi avvisi rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed ai comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita dell'assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni.”.

Art. 97.

Norme in materia di edilizia agevolata e convenzionata

1. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, al fine di realizzare i programmi costruttivi esistenti delle graduatorie di cui alle leggi 5 agosto 1978, n. 457, 11 marzo 1988, n. 67, all'articolo 132 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e alla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, un limite di impegno di spesa ventennale dell'importo di 750 migliaia di euro a carico del bilancio della Regione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle cooperative edilizie già utilmente inserite nelle graduatorie ma non ancora finanziate.

Art. 98.

Modifiche di norme in materia di lavoratori dei Consorzi di bonifica

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 le parole “previa risoluzione del contenzioso in essere” sono soppresse.

Art. 99.

Interventi nell'ambito della programmazione regionale unitaria

1. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle vigenti procedure, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione, al fine di cofinanziare gli interventi di cui al presente articolo. Restano salvi e impregiudicati gli interventi approvati con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017.

2. Al fine di superare le criticità conseguenti all'emergenza idrica, alla città di Messina, per le attività di ricerca idrica e la realizzazione delle opere di approvvigionamento idrico, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

3. Per l'abbattimento delle barriere architettoniche è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 10.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, di cui 5.000 migliaia di euro riservati agli enti locali e 5.000 migliaia di euro a

soggetti privati. Le risorse sono assegnate con bando emanato dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro con priorità per gli edifici scolastici e per gli immobili destinati a sede istituzionale per i servizi municipali o politico-istituzionali.

4. Al fine di consentire l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie in conformità alle finalità di cui al comma 1, lettera h), e al comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018 e per ciascun anno seguente, la somma di 3.000 migliaia di euro per il potenziamento dei presidi ospedalieri ricadenti nelle zone classificate ad alto rischio ambientale, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

5. Al fine di bonificare e valorizzare l'area ex Sanderson ricadente nel territorio della città di Messina, è destinata al comune di Messina, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 25.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

6. Per la realizzazione delle opere previste dalla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 40.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

7. Per le finalità di cui alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 10 è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 50.000 migliaia di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020.

8. Con bando dell'Assessorato regionale della salute, ai comuni singoli o associati, con priorità alle città metropolitane, per la realizzazione dei rifugi sanitari di cui all'articolo 20 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 20.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

9. Per l'esercizio finanziario 2018, sono destinate ai comuni la somma di 9.500 migliaia di euro per la redazione dei piani regolatori generali e la somma di 4.500 migliaia di euro per la redazione dei piani di utilizzo del demanio marittimo (PUDM), a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020.

10. Per le finalità di cui all'articolo 13 della legge regionale 29 settembre 2016, n. 20, come modificato dall'articolo 21, comma 5, della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 24.000 migliaia di euro a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020.

11. Per la realizzazione di impianti sportivi e per gli interventi di recupero edilizio di impianti sportivi esistenti è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 13.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

COF N°

12. Per la riqualificazione di impianti sportivi già esistenti di proprietà degli enti locali, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 25.000 migliaia di euro a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020.

13. Per le finalità di cui all'articolo 31 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 20.000 migliaia di euro a valere sulle risorse derivanti dai fondi del primo ambito di intervento del Piano di completamento del Documento di programmazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014/2020, secondo le procedure adottate con delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10.

14. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, è destinata la somma 50.000 migliaia di euro per il finanziamento, previa selezione con modalità di evidenza pubblica, di progetti d'importo complessivo fino a 5 milioni di euro promossi da partenariati pubblico-privati composti da comuni, con priorità per quelli ricadenti nelle Città metropolitane, e soggetti gestori di strutture di cui al decreto dell'Assessore regionale per la sanità 13 ottobre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero di strutture residenziali per disabili di cui al decreto del presidente della regione 25 ottobre 1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di strutture di cui all'articolo 1 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni, già accreditati con il Servizio sanitario regionale, per la realizzazione di interventi per la residenzialità ("Villaggi del Dopo di Noi") di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c) della legge 22 giugno 2016, n. 112. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e per il lavoro, da emanarsi entro il termine inderogabile di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti strutturali ed organizzativi della residenzialità ed i criteri di priorità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma.

15. Al fine di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico e monumentale dei centri dove insistono siti oggetto di riconoscimento da parte dell'Unesco, è istituito presso l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana un fondo con dotazione pari a 10.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sui fondi del Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020 in favore dei comuni che abbiano adeguato i piani di gestione dei siti siciliani iscritti nel patrimonio Unesco e i cui comitati di pilotaggio siano regolarmente costituiti entro e non oltre il 31 dicembre 2018. I comuni nel cui territorio ricadono i beni delimitano, con delibera del consiglio comunale, l'area all'interno della quale effettuare, anche con il concorso di privati, gli interventi di recupero, tutela e valorizzazione.

16. A valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020, per l'esercizio finanziario 2018, è destinata la somma di 50.000 migliaia di euro per l'incremento del fondo destinato all'esecuzione di opere e spese di carattere

straordinario di interesse di enti di culto, per un piano di intervento da attuare con bando di selezione dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità.

17. Al fine di tutelare e valorizzare il complesso monumentale della Fornace "Penna", l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato ad avviare le procedure di esproprio per l'acquisizione al patrimonio regionale del complesso monumentale Fornace "Penna", quale bene di archeologia industriale. Per le finalità del presente comma è destinata la somma di 500 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2018, a valere sulle risorse derivanti dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.

18. L'Assessorato regionale delle attività produttive è autorizzato a concedere con bando contributi per l'apertura di *start-up* nel settore dell'innovazione tecnologica, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Per le finalità del presente comma è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse PO FESR Sicilia 2014/2020.

19. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere con bando contributi per la trasformazione e l'utilizzo della propria barca, nave o peschereccio, per finalità turistica e attività di pescaturismo, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato. Per le finalità del presente comma è destinata, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse PO FEAMP 2014/2020.

20. La Regione istituisce borse di studio di durata massima triennale per neo laureati residenti in Sicilia, finalizzate al sostegno di percorsi di alta formazione in centri di eccellenza all'estero non esistenti in Regione e mirate al rientro nel mercato del lavoro regionale, attraverso l'intesa con i datori di lavoro.

21. La Regione sostiene economicamente i contratti di apprendistato professionalizzante tra imprese siciliane e giovani laureati siciliani con una copertura fino al 50 per cento per una durata massima di tre anni.

22. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni, attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare scambi culturali ed esperienze professionali, di durata non superiore a dodici mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati e collaborazioni presso studi professionali all'estero. Per tale finalità, nonché per il riconoscimento degli scambi culturali e delle esperienze professionali ai fini del periodo di pratica professionale richiesto, la Regione promuove la conclusione di accordi tra gli ordini o i collegi professionali nonché tra le associazioni professionali non organizzate in ordini o collegi italiani e gli omologhi enti degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel rispetto dell'autonomia loro attribuita.

23. Per le medesime finalità di cui al comma 20, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o

elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, ovvero all'associazione professionale di riferimento.

24. Con regolamento dell'Assessorato regionale competente, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui ai commi 20, 21, 22 e 23.

25. Per le finalità di cui ai commi 20, 21, 22 e 23 si provvede, fino a 5.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse derivanti dal Piano di Azione e Coesione - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020,.

Art. 100.

Misure in favore dell'aeroporto di Comiso

1. Al fine di assicurare il pagamento relativo ai servizi di assistenza al volo da parte dell'ENAV nell'aeroporto di Comiso, per il periodo 1 febbraio 2016 - 31 agosto 2016, data di inserimento dello stesso nel programma di servizio dell'ENAV, in prosecuzione del contributo già previsto dal comma 6 dell'articolo 6 dalla legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è destinata al comune di Comiso, per l'esercizio finanziario 2018, la somma di 1.320 migliaia di euro.

Art. 101.

Misure per l'efficientamento energetico delle piccole imprese agricole

1. E' istituito un Fondo di rotazione destinato alla copertura finanziaria delle spese sostenute dalle piccole imprese agricole per le opere di efficientamento energetico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 200 migliaia di euro.

Art. 102.

Fondi speciali e tabelle

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge finanziaria sono determinati nell'allegata tabella "G".

Art. 103.

Effetti della manovra e copertura finanziaria

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2018.

Art. 104.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 maggio 2018.

Assessore regionale per l'economia

MUSUMECI
ARMAO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2018

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	RISULTANTE DDL COMMISSIONE BILANCIO			EMENDAMENTI AULA			RISULTANTE DDL AULA		
								2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
PARTE A																
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242523	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIA' A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART.13, LETT. A), DELLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1975, N. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.	7.315.204,78	8.064.993,26	8.053.443,48				7.315.204,78	8.064.993,26	8.053.443,48
L.R. 5/1999, art. 7	1	11	1	2	2	242524	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1999, N.5, CONCERNENTE GLI ENTI ECONOMICI REGIONALI AZASI, ESPI, EMS, ESCLUSE QUELLE PREVISTE DALL'ART.7, COMMA 6, DELLA MEDESIMA LEGGE.	2.872.889,91	2.883.903,64	2.879.773,64				2.872.889,91	2.883.903,64	2.879.773,64
L.R. 21/2002, art. 1	1	11	1	2	2	242525	SOMMA DESTINATA ALL'ATTUAZIONE DELLE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2002, N. 21.	5.687.660,91	4.760.689,52	4.773.843,15				5.687.660,91	4.760.689,52	4.773.843,15
L.R. 28/2012, art. 11	14	2	1	2	2	342534	SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE TRASMISTATO DALL'ENTE FIERA DEL MEDITERRANEO POSTA IN LIQUIDAZIONE NELL'APPPOSITA AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAS S.P.A.	1.099.929,63	1.215.813,44	1.214.072,29				1.099.929,63	1.215.813,44	1.214.072,29
L.R. 8/2012 art.2 -4;	14	1	1	2	2	243301	CONTRIBUTI ALL'I.R.S.A.P. PER LA REALIZZAZIONE DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI PREVISTE ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2012, N. 8, NONCHÉ PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI ORGANIZZAZIONE.	8.082.128,19	9.043.343,14	9.030.392,27				8.082.128,19	9.043.343,14	9.030.392,27
L.R. 25/1976	15	1	1	6	3	313316	INTERVENTI IN FAVORE DEI CENTRI INTERAZIONALI PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA (C.I.A.P.I.) AVENTI SEDE NELL'ISOLA. (EX CAP. 321703)	2.228.521,98	1.445.239,78	1.443.170,07				2.228.521,98	1.445.239,78	1.443.170,07
L.R. 33/1974 art.4;	16	1	1	10	2	143303	CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE SPERIMENTALE CONSORZIALE DI GRANCOLTURA PER LA SICILIA. (EX CAP. 14707)	251.843,00	124.942,37	124.763,44				251.843,00	124.942,37	124.763,44
L.R. 15/1993 art.14	16	1	1	10	2	147306	CONTRIBUTO ANNUO AD INTEGRAZIONE DEL BILANCIO DELL'ISTITUTO REGIONALE DELLA RIFE E DELLO, PER LA REGIONE DELLA COMPRESI, COMUNITA' NONCHÉ PER GLI ALTRI INTERVENTI ALLO STESSO ISTITUTO DEMANDATI PER LEGGE. (EX CAP. 15004)	5.364.540,10	3.724.159,33	3.718.826,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	5.364.540,10	5.224.159,33	5.218.826,00
L.R. 14/1988 art.12	16	1	1	10	2	146518	SPESE PER LA CONDUZIONE, IVI COMPRESI I CANONI DEI TERRENI, DEI VIVAI DI VITI AMERICANE E DI PIANTE FRUTTIFERE. (EX CAP. 14602)	662.732,93	333.179,65	332.702,50				662.732,93	333.179,65	332.702,50

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2018

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	RISULTANTE DDL COMMISSIONE BILANCIO	EMENDAMENTI AULA	RISULTANTE DDL AULA		
L.R. 14/1988 art.11	16	1	1	10	2	147701	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO INCREMENTO IPPICO DI CATANIA. (COMPRENDE EX CAP. 147702).	1.809.319,90		1.809.319,90	1.464.967,52	1.462.869,56
L.R. 14/1988 art.11	16	1	1	10	2	147704	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO COMPRESSE QUELLE RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO. (COMPRENDE EX CAPITOLO 147703)	2.245.059,05		2.245.059,05	2.176.627,55	2.173.510,43
L.R. 21/1965 art.33	16	1	2	10	5	546401	SOMMA DA VERSARE ALL'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO (E.S.A.) PER L'ATTUAZIONE DEI COMPITI ISTITUZIONALI E PER GLI INVESTIMENTI. (EX CAP. 56003).	10.881.090,00		10.881.090,00	13.583.790,00	13.583.790,00
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	443302	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.	2.394.112,89	300.000,00	2.694.112,89	2.639.133,51	2.635.354,04
L.R. 98/1981 art.39-39 BIS	9	5	1	12	2	443305	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.	8.775.050,22		8.775.050,22	9.764.501,72	9.750.518,09
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	377314	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE	1.600.000,00		1.600.000,00	1.501.830,00	1.106.819,51
L.R. 19/1986 art. 1 - 4	5	2	1	13	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.	13.490.000,00		13.490.000,00	11.646.478,07	8.839.234,26
L.R. 3/1996 art.1 c. 2 L.F. 0/2017	5	2	1	13	2	377328	CONTRIBUTO PER ASSICURARE L'ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE TEATRO PIRANDELLO VALLE DEI TEMPLI DI AGRIGENTO	50.000,00		50.000,00	49.500,00	36.480,54
L.R. 19/1986 art.17	5	2	1	13	2	377317	CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSINA", PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHE' PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.	4.566.150,00		4.566.150,00	3.647.160,00	2.687.886,01
L.R. 1/1993 art.1	5	2	1	13	2	377318	SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.	2.500.000,00		2.500.000,00	2.415.600,00	1.780.250,23
L.R. 21/1994 art.1 - 2	5	2	1	13	2	37726	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI.	600.000,00		600.000,00	551.430,00	406.393,19
L.R. 33/1966	5	2	1	13	2	473707	CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)	8.100.000,00		8.100.000,00	7.670.520,00	5.653.024,10
L.R. 7/1972 art.11	5	2	1	13	2	473708	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAP. 48002 E 48008)	6.700.000,00		6.700.000,00	6.435.000,00	4.742.469,89

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2018

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	RISULTANTE DDL COMMISSIONE BILANCIO	EMENDAMENTI/AULA	RISULTANTE DDL AULA				
L.R. 20/2002 art.7	4	7	1	9	2	373312	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO NONCHE' PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI LORO FINI ISTITUZIONALI.	10.403.080,62	600.000,00	9.038.959,20				
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	443301	TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE E PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLE ALTRE FINALITA' ISTITUZIONALI.	911.283,83	500.000,00	912.590,74				
L.R. 33/1996 art.38	7	1	1	13	2	473702	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI "TAORMINA ARTE", NONCHE' PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO TAORMINA ARTE. (EX CAP. 47719)	756.360,00	1.300.000,00	1.300.000,00				
L.R. 33/1996 art.38	7	1	1	13	2	473703	CONTRIBUTO ANNUO PER L'ORGANIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA GESTIONE DELLE "ORESTIADI DI GIBELLINA", NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA' PREVISTE DALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE "ISTITUTO DI ALTA CULTURA ORESTIADI". (EX CAP. 47721)	257.400,00	270.000,00	257.400,00				
T O T A L E A L L E G A T O 1 - P A R T E A								110.077.625,03	1.400.000,00	106.128.112,44	111.477.625,03	1.500.000,00	107.628.112,44	98.880.645,13

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2018

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	TITOLO	Amm	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	RISULTANTE DDL COMMISSIONE BILANCIO	EMENDAMENTI AULA	RISULTANTE DDL AULA
PARTE B										
L.R. 15/2004 art.5	1	1	1	1	1	101015	SPESE PER IL CONFERIMENTO DELLA "MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE DELLA REGIONE SICILIANA" AI FAMILIARI DI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI ATTI EROICI.	7.369,37		7.369,37
L.R. 11/1972 art.22	1	2	1	1	2	104519	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA.	85.612,35		85.612,35
L.R. 224/1979 art.1	1	2	1	1	2	104520	SPESE PER L'ADESIONE E LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI ENTI LOCALI CHE SVOLGONO ATTIVITA' CONSULATIVA NEI CONFRONTI DELLA COMUNITA' EUROPEA.	59.043,00		59.043,00
L.R. 57/1985 art.24	1	2	1	1	2	105701	CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERREGIONALE DI STUDIE DOCUMENTAZIONE (CINSEDO), CON SEDE IN ROMA, QUALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA.	197.794,05		197.794,05
L.R. 14/1998	11	1	1	1	4	116016	SPESE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA PP.AA. E PER IL VOLONTARIATO IMPEGNATO NELLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE COMPRESSE QUELLE PER LA GESTIONE DI SITUAZIONI DI ALLERTA E DI EMERGENZA.	0,00		0,00
L.R. 14/1998	11	2	1	1	4	116523	SPESE DI PRIMA ASSISTENZA E PER PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI E SERVIZI DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AGLI STATI DI EMERGENZA IN SICILIA.	599.286,44		599.286,44
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516053	INVESTIMENTI PER PRIMA ASSISTENZA E PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DI PUBBLICHE CALAMITA' O PER LA DIFESA DELLA SALUTE O PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA.	640.616,54		640.616,54
L.R. 14/1998	11	2	2	1	4	516058	INTERVENTI DI PRIMA ASSISTENZA E PER FRONTEGGIARE EVENTI CALAMITOSI IN ORDINE AGLI ECCEZIONALI EVENTI ATMOSFERICI VERIFICATISI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE.	916.642,57		916.642,57
L.R. 14/1998	11	1	2	1	4	516062	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E PER QUELLI CONNESSI/A "EMERGENZE INFRASTRUTTURALI" RELATIVE AD ACQUE E RIFIUTI, NONCHE' PER IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI, DELLE ATTREZZATURE, DELLE RETI E DEI MEZZI.	595.596,26		595.596,26
L.R. 42/1982 art.15	1	12	1	1	5	113701	CONTRIBUTO PER L'ADESIONE DELLA REGIONE ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SIVIMEZ).	33.949,72		33.949,72
								7.369,37		7.369,37
								85.489,74		85.489,74
								58.958,44		58.958,44
								197.510,79		197.510,79
								0,00		0,00
								598.428,21		598.428,21
								639.699,12		639.699,12
								915.329,85		915.329,85
								594.743,31		594.743,31
								33.901,11		33.901,11

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2018

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	RISULTANTE DDL COMMISSIONE BILANCIO		EMENDAMENTI/AULA		RISULTANTE DDL AULA	
L.R. 4/2003 art.68	14	2	1	2	2	344121	SPESA PER LSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA ALLE IMPRESE COOPERATIVE, PROMOSSI ANCHE IN FORMA CONSORTILE, DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE DEL SETTORE.	169.883,80	147.607,50	147.607,50	147.607,50	169.883,80	147.396,11
L.R. 34/85 art. 8-9-10	5	1	2	3	2	776404	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SIRACUSA PER LE FINALITA' DI CUI AGLI ARTICOLI 8 E 10 DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1985, N. 34 E SUCCESSIVE MODIFICHE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 71/1982 Art.1 - L.R. 24/2016 art. 10, c. 18	12	7	1	6	2	183307	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO.	1.698.837,97	1.476.074,98	1.473.961,11	1.476.074,98	1.698.837,97	1.473.961,11
L.R. 20/1999 art.11 L.F. 0/2018 art. 60	12	4	1	6	2	183717	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE DI CUI: 300 MGL DI EURO PER LE FINALITA' ATTRIBUITE DALLA LEGGE N. 108/1996 AI SOGGETTI ISCRITTI NELL'ELENCO DI CUI AL COMMA 4, DELL'ART. 15 DELLA MEDESIMA LEGGE	695.984,35	83.398,24	83.278,80	83.398,24	695.984,35	83.278,80
L.R. 20/1999 art.17	12	4	1	6	2	183718	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET RICONOSCIUTE, A FONDAZIONI, A CENTRI E AD ALRE STRUTTURE ASSOCIATIVE AVANTI SEDE IN SICILIA PER IL RISTABILIMENTO DI FINALITA' ALTERNATIVE ALLA VIOLENZA, CHE, AL MOMEATO DI FORMAZIONE DEI SOGGETTI CHELA, ABBIANO SUBITO RICHIESTE VANTAGGI ESTORSIVI, NONCHE' DEI SOGGETTI CHE ABBIANO FATTO RICORSO A PRESTITI AD USURA E LE CUI ATTIVITA' ECONOMICHE O PROFESSIONALI VERSINO CONSEGUENTEMENTE IN STATO DI DIFFICOLTA'.	389.497,26	321.046,31	320.586,54	389.497,26	321.046,31	320.586,54
L.R. 20/1999 art.2-5	12	4	1	6	2	183720	SOMMA DA EROGARE PER LE FINALITA' DEGLI ARTICOLI 5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1989, PER LE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	28.880,25	25.093,27	25.057,34	28.880,25	25.093,27	25.057,34
L.R. 20/1999 art.3	12	4	1	6	2	183721	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA FORMAZIONE DEGLI ORFANI DELLE VITTIME DELLA MAF E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' PER I CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	88.339,57	76.755,90	76.645,98	88.339,57	76.755,90	76.645,98
L.R. 20/1999 art.4	12	4	1	6	2	183722	SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DALL'ASSONZIONE, ANCHE IN SOPRANNUMERO, PRESSO GLI ENTI LOCALI, LE AZIENDE SANITARIE LOCALI, GLI ENTI O GLI ISTITUTI MIGLIORAZIONE SLESSIVA, LE ALLIAMI STRAZIONE REGIONALE, DEI DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E DELLE VITTIME DEL DOVERE, NONCHE' DEI CITTADINI DECEDUTI NEL COMPIMENTO DI UN ATTO EROICO.	216.601,84	188.199,56	187.930,04	216.601,84	188.199,56	187.930,04

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2018

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	RISULTANTE DDL COMMISSIONE BILANCIO		EMENDAMENTI AULA		RISULTANTE DDL AULA				
								58.609,91	50.924,59	50.851,66	200.000,00	0,00	0,00	258.609,91	50.924,59	50.851,66
L.R. 20/1999 art.6 L.F. 0/2018 art. 57	12	4	1	6	2	183723	INDENNIZZI "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE VITTIME DELLE AZIONI DELLA CRIMINALITA' COMMESSE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE O A DANNO DI RESIDENTI NEL TERRITORIO REGIONALE O NEI CONFRONTI DI ESERCENTI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE CHE ABBIANO SUBITO L'INTERRUZIONE O LA COMPROMISSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE O AZIENDALE SVOLTA NEL TERRITORIO REGIONALE. NONCHE' CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI CHE ABBIANO SUBITO MINACCIE E/O DANNEGGIAMENTI DI BENI IN PROPRIETA', DA PARTE DELLA CRIMINALITA'. DI CUI: 200 MIGL. DI EURO CONTRIBUTO UNA TANTUM IN FAVORE DEI GIORNALISTI PROFESSIONISTI E PUBBLICISTI	58.609,91	50.924,59	50.851,66	200.000,00	0,00	0,00	258.609,91	50.924,59	50.851,66
L.R. 20/1999 art.10	12	4	1	6	2	183724	CONTRIBUTO "UNA TANTUM" IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE RISPETTANO LE CONDIZIONI DI PROPRIETA' E PERTINENZE, DI MEZZI DI TRASPORTO O DI LAVORO DANNEGGIATI IN CONSEGUENZA DI ATTENTATI ED AZIONI CRIMINOSE MESSE IN ATTO DALLA MAFIA E DALLA CRIMINALITA'.	21.235,47	18.450,94	18.424,51			21.235,47	18.450,94	18.424,51	
L.R. 20/1999 art.9	12	4	1	6	2	183726	SOMMA DA VERSARE AL "FONDO REGIONALE PER LE PARTI CIVILI NEI PROCESSI CONTRO LA MAFIA".	129.111,69	112.181,70	112.021,04			129.111,69	112.181,70	112.021,04	
L.R. 20/1999 art.12	12	4	1	6	2	184101	CONTRIBUTO IN FAVORE DI IMPRENDITORI E SOGGETTI ESERCENTI UNA LIBERA ARTE O PROFESSIONE PER L'ACQUISTO E L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI DI RILEVAMENTO DI PRESENZE ESTRANEE E DI REGISTRAZIONE AUDIOVISIVA	10.193,03	8.856,45	8.843,77			10.193,03	8.856,45	8.843,77	
L.R. 15/2008 art.3	12	4	1	6	2	184103	SPESE PER IL RIMBORSO DEGLI ONERI FISCALI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2008, N.15 IN FAVORE DEGLI IMPRENDITORI CHE DENUNCIANO RICHIESTE ESTORSIVE O RICHIESTE PROVENIENTI DALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA, TENDENTI A MODIFICARE IL NORMALE SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA, CUI SIA SEGUITA UNA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO.	361.852,49	314.403,87	313.953,72			361.852,49	314.403,87	313.953,72	
L.R. 2/2002 art. 92 c. 3 bis	19	1	1	7	2	108124	SPESE PER IL TRATTAMENTO CLINICO/COMPRESSIVO DEL PERSONALE ESTERNO IN SERVIZIO ALL'UFFICIO DI BRUXELLES CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE.	63.706,42	55.352,81	55.273,54			63.706,42	55.352,81	55.273,54	
L.R. 23/1969 art.1	8	2	2	8	2	672004	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE AL COMPLETAMENTO O RIPARAZIONE DI ALLOGGI POPOLARI COSTRUITI A TOTALE CARICO DELLA REGIONE.	119.613,46	173.438,81	173.190,43			119.613,46	173.438,81	173.190,43	

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2018

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	RISULTANTE DDL COMMISSIONE BILANCIO	EMENDAMENTI AULA			RISULTANTE DDL AULA	
L.R. 23/1989 art.1	9	1	2	8	2	672013	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E OPERE PUBBLICHE NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI, NONCHE' PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL TRASFERIMENTO DI ABITATI SITUATI IN ZONE FRANOSE.	1.756.598,46	1.526.261,53			1.526.261,53	1.524.075,79
L.R. 23/1989 art.1	10	3	2	8	2	672008	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE, AL COMPLETAMENTO, AL MIGLIORAMENTO, ALLA RIPARAZIONE, ALLA SISTEMAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE MARITTIME NEI PORTI DI SECONDA CATEGORIA SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSE.	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 6/2000 art.7 - comma 7	4	4	1	9	2	373315	FONDO DESTINATO AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E DIDATTICO DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DEI CONSERVATORI DI MUSICA STATALI.	297.296,64	258.313,12			258.313,12	257.943,20
L.R. 26/1984 art. 16 bis e L.R. 15/2004 art.61	16	1	1	10	2	142533	SPESE PER LA STIPULA DELLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA PER L'EROGAZIONE IN AGRICOLTURA (AGEA) PER L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO VITIVINICOLO.	15.289,54	13.284,67			13.284,67	13.265,65
L.R. 33/1997 art.5 e 51	16	1	1	10	2	142521	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI STAZIONI DI INANELLAMENTO PRESSO LE UNIVERSITA' SICILIANE O ALTRE ISTITUZIONI SCIENTIFICHE PUBBLICHE OPERANTI NELLA REGIONE SICILIANA. (EX CAP. 16259)	0,00	0,00			0,00	0,00
L.R. 33/1997 art.7-51	16	1	1	10	5	143703	INDENNIZZI A FAVORE DEGLI AGRICOLTORI ED ALLEVATORI PER IL DANNO, NON ALTRIMENTI RISARCIBILE, ARRECATO DALLA FAUNA SELVATICA ALLA PRODUZIONE AGRICOLA, AL PATRIMONIO ZOOTECNICO ED ALLE OPERE APPRONTATE SU TERRENI COLTIVATI O DESTINATI AL PASCOLO, NONCHE' SU QUELLI VINCOLATI.	42.470,95	36.901,87			36.901,87	36.849,03
L.R. 23/1990 art.16;	16	1	1	10	2	146520	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO INFORMATIVO AGRICOLTURALE REGIONALE PER LA SUA PROGETTAZIONE E LA GESTIONE SCIENTIFICA (EX CAP. 14242).	68.802,94	59.781,04			59.781,04	59.695,43
L.R. 33/1997 art.31-51	16	2	1	10	5	142523	SPESE PER LA STAMPA ANNUALE ED IL RILASCIO, TRAMITE I COMUNI DEL TESSERINO REGIONALE PER L'ESERCIZIO VENATORIO. (EX CAP. 16266)	0,00	0,00			0,00	0,00
Art. 1 - L.R. 10/12/1985 n.51 e s.m.i.	13	7	1	11	2	413702	SUSSIDIO INTEGRATIVO A FAVORE DEGLI ANIMALI AFFETTI DAL MORBO DI HANSEN. (EX CAP. 42463)	46.061,65	38.710,47	10.000,00	10.000,00	48.710,47	48.640,72
Art.7 comma 1- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	13	7	1	11	2	413706	INDENNITA' VITALIZIA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42472)	7.917.442,41	6.811.972,49	-70.000,00	-70.000,00	6.741.972,49	6.732.317,39
Art.7, comma 3- L.R. 01/08/1990 n.20 e s.m.i.	13	7	1	11	2	413707	INDENNITA' CHILOMETRICA A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA FORME GRAVI DI TALASSEMIA. (EX CAP. 42473)	10.501,78	1.257,11	60.000,00	60.000,00	61.257,11	61.169,39

ALLEGATO 1 - Legge di Stabilità 2018

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	RISULTANTE DDL COMMISSIONE BILANCIO		EMENDAMENTI AULA		RISULTANTE DDL AULA	
Titolo I della L.R. 20/08/1984 n.33 e s.m.i.	13	7	1	11	3	417316	CONTRIBUTO ANNUO ALLE UNIVERSITA' DI PALERMO, CATANIA E MESSINA PER L'ISTITUZIONE DI ULTERIORI BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NELLE FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA. (EX CAP. 41730)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 14/1988 art.48	9	5	1	12	2	442525	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI PARCHI REGIONALI E RISERVE NATURALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 52/1984 art.20	9	5	1	12	4	150527	SPESE PER LA GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI MEZZI OPERATIVI PER LA DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI; DELLE ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE ED AUTOMEZZI OCCORRENTI AL CORPO FORESTALE. (PARTE EX CAP. 150516)	74.748,87	64.854,29	74.748,87	64.854,29	64.947,30	64.854,29
L.R. 16/2007 art. 8	5	2	1	13	3	378109	CONTRIBUTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI CINEMA DOCUMENTARIO DELLA SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA, SEDE DISTACCATA DI PALERMO, NONCHE' PER FAVORIRE LE STRATEGIE DI INSERIMENTO PROFESSIONALE DEI SUOI DIPLOMATI.	424.709,49	0,00	424.709,49	0,00	0,00	0,00
L.R. 9/2013 art. 17	18	1	1	7	3	191309	CONTRIBUTO DA DESTINARE AI CONSORZI DEI COMUNI CHE SI OCCUPANO ESCLUSIVAMENTE DELLA GESTIONE E DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO.	237.837,32	206.650,50	237.837,32	206.650,50	206.650,50	206.354,56
L.R. 9/2013 art. 73	5	1	1	3	2	376576	SPESE PER ALTRI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI OPERANTE IN SICILIA. (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 376605, 376606, 376607, 376608, 376609 E 376610)	84.941,90	73.803,75	84.941,90	73.803,75	73.803,75	73.698,06
L.R. 32/2000 art. 195, c. 3, 5	19	1	1	1	6	130315	CONTRIBUTO ANNUALE AL COMITATO PERMANENTE DI PARTENARIATO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI (CORPEM) PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI CUI AI COMMI 3 E 5 DELL'ART. 195 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N.32.	437.837,32	406.650,50	437.837,32	406.650,50	406.650,50	406.354,56
L.R. 11/2010 art. 2, c. 2, art. 47	9	4	1	5	2	242022	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 2, ART. 47 DELLA LEGGE REGIONALE 12 MAGGIO 2010, N.11.	101.930,28	88.564,50	101.930,28	88.564,50	88.564,50	88.437,67
L.R. 11/2010 art. 27	12	1	1	6	2	163337	RIMBORSO AI COMUNI PER LE SPESE RELATIVE AL RICOVERO DEI MINORI DISPOSTO DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.	12.146.691,46	10.553.936,14	12.146.691,46	10.553.936,14	10.553.936,14	10.538.821,97
L.R. 6/1997 art. 45, c. 5	12	2	1	6	2	162519	SPESE PER LE COMUNITA' ALLOGGIO PER I RICOVERI DEI PAZIENTI DIMESSI DAGLI EX OSPEDALI PSICHIATRICI, CON ESCLUSIONE DEI SOGGETTI RICOVERATI PRESSO IL C.T.A.	9.768.318,31	8.487.431,16	9.768.318,31	8.487.431,16	8.487.431,16	8.475.276,41
L.R. 24/2000 art 26, c. 2	12	2	1	6	3	312542	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI PER IL SOSTEGNO DEI DISABILI DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 2, LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N. 24. (EX CAP. 321704)	2.548,26	2.214,11	2.548,26	2.214,11	2.214,11	2.210,94
L. 267/1998	9	6	1	5	2	243308	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE RETI DI MONITORAGGIO METEO-IDRO-PLUVIOMETRICO.	314.285,02	273.073,87	314.285,02	273.073,87	273.073,87	272.682,81

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2018

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	RISULTANTE DDL COMMISSIONE BILANCIO			EMENDAMENTI AULA			RISULTANTE DDL AULA			
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 9/2015, art. 32, c. 1-2	1	3	1	4	2	215721	SPESE PER I SERVIZI DI ADVISORY TECNICO-FINANZIARI PER AGEVOLARE IL PROCESSO DI AZIONARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 9/2015, art. 65	5	2	1	13	2	473738	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, FONDAZIONI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA,	3.870.642,38	3.035.281,19	3.684.902,79	830.000,00	0,00	0,00	4.700.642,38	3.035.281,19	3.684.902,79	
L.R. 75/1950, art. 1 - L.R. 3/2016, ART. 20, C. 3	5	2	1	13	2	473738	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, FONDAZIONI E TEATRI STABILI DI INIZIATIVA PUBBLICA, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI, OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, (QUOTA DESTINATA AD ENTI, ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA.	2.500.000,00	2.500.000,00	1.842.451,39			2.500.000,00	2.500.000,00	1.842.451,39		
L.R. 9/2015, art. 65 L.F. 0/2018	5	2	1	13	2	473739	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI PRIVATE, CON SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO 3 ANNI, OPERANTI NEL SETTORE DEL TEATRO, DELLA MUSICA E DELLA DANZA (PART.CAP.473739)		300.000,00			0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
L.R. 75/1950, art. 1	14	2	1	2	2	342525	FONDO DESTINATO ALLO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DI PRODOTTI SICILIANI.	4.046.156,95	2.214.112,48	2.710.941,67	-80.000,00	-80.000,00	3.966.156,95	2.134.112,48	2.630.941,67		
L.R. 16/1979, art. 10	5	2	1	3	2	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.	772.584,74	845.052,93	843.842,74			772.584,74	845.052,93	843.842,74		
L.R. 86/1975, art. 1	5	2	1	3	2	377703	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ACCADEMIE, ENTI, ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE AVENTI SEDE IN SICILIA PER LE FINALITA' DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA.	33.976,76	29.521,50	29.479,22			33.976,76	29.521,50	29.479,22		
L.R. 16/2013, art. 1	1	3	1	4	2	215734	FONDO DESTINATO AL FINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DI SOGGETTI BENEFICIARI DI UN SOSTEGNO ECONOMICO.	7.174.838,29	6.234.025,57	6.225.097,89			7.174.838,29	6.234.025,57	6.225.097,89		
L.R. 34/1964	12	2	1	6	2	183701	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI OPERANTE IN SICILIA.	1.325.093,61	1.151.338,49	1.149.689,67	400.000,00	0,00	1.725.093,61	1.151.338,49	1.149.689,67		
L.R. 4/2001, art. 128	12	2	1	6	2	183715	CONTRIBUTO NELLE SPESE DI GESTIONE DEL CENTRO REGIONALE "HELEN KELLER" DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI CON SEDE A MESSINA.	734.168,82	420.681,37	420.078,92			734.168,82	420.681,37	420.078,92		

ALLEGATO 1 - Legge di Stabilità 2018

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	TITOLO	Amm	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	RISULTANTE DDL COMMISSIONE BILANCIO	EMENDAMENTI AULA	RISULTANTE DDL AULA
L.R. 19 maggio 2005, n. 5 art. 29	12	2	1	6	2	183754	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FISICO NUCLEARE FULVIO FRISONE PER L'ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA	79.845,38		79.845,38
L.R. 25 novembre 1975, n. 72, art. 7	12	2	1	6	2	183704	CONTRIBUTO ANNUO AL COMITATO REGIONALE DELLA SICILIA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDOMUTI, PER LE PROPRIE FINALITA' ISTITUZIONALI.	297.296,64		297.296,64
L.R. 10/2003 art.6	12	1	1	6	2	183740	CONTRIBUTI DA EROGARE ALLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI PER LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA VITA NASCENTE.	254.825,70		254.825,70
L.R. 10/2003 art. 8	12	1	1	6	2	183742	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONSULTORI, ISTITUZIONI SCOLASTICHE, ORATORI E ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETA' FAMILIARE PER IL SOSTEGNO ALLE RELAZIONI FAMILIARI ED ALLE RESPONSABILITA' EDUCATIVE.	127.412,85		127.412,85
L.R. 152/1980 art.1	4	2	1	9	2	373304	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <OPERE RIUNITE FIORIO E SALAMONE> DI PALERMO	1.181.524,82		1.181.524,82
L.R. 152/1980 art.1	4	2	1	9	2	373334	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO PER CIECHI <T. ARDIZZONE GIOENI> DI CATANIA.	119.768,08		119.768,08
L.R. 152/1980 art. 2	4	6	1	9	2	373711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STAMPERIA BRAILLE	1.330.657,31	400.000,00	1.730.657,31
L.R. 24/2000, art.18, c.1	15	2	1	9	2	317708	FINANZIAMENTO AGLI ENTI GESTORI DELLE SCUOLE DI SERVIZIO SOCIALE A SENS. DELL'ART. 18, DELLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2000, N.24.	934.360,88		934.360,88
L.R. 9/2013, art. 73, c.6	4	4	1	9	2	373307	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA' DEGLI ISTITUTI UNIVERSITARI, DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI, ASTROFISICI, GEOFISICI, EVOLUCIONLOGIE PER L'ACQUISTO, IL RINNOVO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE DIDATTICHE IVI COMPRESSE LE DOTAZIONI LIBRARIE DEGLI ISTITUTI E DELLE BIBLIOTECHE DI FACOLTA' E PER IL LORO FUNZIONAMENTO.	0,00		0,00
L.R. 9/2013, art. 73, c.6	4	4	1	9	2	373313	ASSEGNAZIONI ALLE UNIVERSITA' PER SPESE INERENTI L'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA E PER I RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI CHE SOVRINTENDONO ALLE ATTIVITA' MEDESIME.	232.740,80		232.740,80
L.R. 2/2002 art.66, c.1	4	4	1	9	2	373718	CONTRIBUTI AI CONSORZI UNIVERSITARI COSTITUITI IN AMBITO PROVINCIALE DALLA PROVINCIA REGIONALE SICILIANA DI RIFERIMENTO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI ED OPERANTI NEI COMUNI, CHE NON SIANO SEDI DI ATENEI UNIVERSITARI, DESTINATI ALLA GESTIONE DEI CORSI DI LAUREA O SEZIONI STACCATI DI CORSI DI LAUREA E/O CORSI DI STUDI UNIVERSITARI E CHE NON FRUISCONO DI APPOSITI FINANZIAMENTI STATALI.	3.227.792,14		3.227.792,14
L.R. 26/1988, art. 15	4	4	1	9	2	373324	CONTRIBUTO AL "IV POLO UNIVERSITARIO SICILIANO" DI ENNA.	1.849.418,98		1.849.418,98
								738.037,49		738.037,49
								201.932,67		201.932,67
								202.222,27		202.222,27
								2.653.130,01		2.653.130,01
								2.656.934,97		2.656.934,97
								736.980,56		736.980,56

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2018

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	RISULTANTE DDL COMMISSIONE BILANCIO	EMENDAMENTI/AULA	RISULTANTE DDL AULA
L.R. 66/1975, art. 1 - L.R. 24/2016, art. 9	4	6	1	9	2	373354	SOMME DESTINATE AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE AFFERENTI ALL'OBBLIGO SCOLASTICO - TRASFERIMENTI A ISP (TRASFERITO IN PARTE AL CAPITOLO 373355)	20.049.350,75		20.049.350,75
L.R. 6/2001, art. 102	9	5	2	12	4	550801	CONTRIBUTI DA CONCEDERE A TERMINI DEGLI ARTT. 3, 4 E 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.991. (EX CAP. 56903)	110.705,62		110.705,62
L.R. 6/1997 art. 59 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 1	16	1	1	10	2	147314	SOMME DESTINATE AL FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI GIA' COSTITUITI AI SENSI DELL'ART 5 DELLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1982, N.88.	839.767,59		839.767,59
L.R. 88/1982 art. 5 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 1	16	1	1	10	2	147315	FINANZIAMENTI AL CONSORZIO PER LA RICERCA SULLA FILIERA LATTIERO CASEARIA.	1.155.209,82		1.155.209,82
L.R. 12/1989 art. 6 - L.R. 13/2016, ART. 1, C. 2	16	1	1	10	2	144111	CONTRIBUTO ANNUO ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DEGLI ALLEVATORI DELLA SICILIA PER LA TENUTA DEI LIBRI GENEALOGICI E PER L'ATTUAZIONE DEI CONTROLLI FUNZIONALI.	2.145.632,35		2.145.632,35
L.R. 46/1967 art. 30 e 31	7	1	1	13	2	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO.	6.100.000,00	-250.000,00	4.570.000,00
L.R. 5/2006, art. 1	5	2	1	13	2	377762	CONTRIBUTO ALLA " FONDAZIONE THE BRASS GROUP" PER LA GESTIONE ORDINARIA.	250.000,00	100.000,00	350.000,00
L.R. 33/1996, art. 38	6	1	1	13	2	473711	CONTRIBUTO ANNUO ALL'ENTE AUTODROMO DI PERGUSA PER CONSENTIRE LE MANIFESTAZIONI MOTORISTICHE E PER IL CONSEGUIMENTO DEI FINI ISTITUZIONALI.	339.767,59	80.000,00	419.767,59
L.R. 24/2016, art. 11, c. 2	7	1	1	13	2	473311	TRASFERIMENTI AI COMUNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI AFFERENTI GLI AEROPORTI DI TRAPANI-BIRGI E COMISO PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO.	6.000.000,00		6.000.000,00
								184.245,14	0,00	184.245,14
								294.792,22	80.000,00	374.792,22
								1.002.293,56		1.002.293,56
								1.861.612,89		1.861.612,89
								2.430.791,23	-250.000,00	2.180.791,23
								2.065.402,00		1.815.402,00
								250.000,00	0,00	250.000,00
								295.215,00	80.000,00	375.215,00
								6.500.000,00		6.500.000,00

ALLEGATO 1 - Legge di Stabilità 2018

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	RISULTANTE DDL COMMISSIONE BILANCIO	EMENDAMENTI AULA	RISULTANTE DDL AULA	
L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 61	1	5	1	4	2	216529	FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO AGGIUNTIVO PER L'AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A. DELLE ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA REGIONE SICILIANA, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONTRATTI DI SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ED ORGANIZZATIVO.	2.293.431,26		1.992.701,23	1.989.847,50
L.R. n. 9 del 07/05/2015 art. 26	10	3	1	8	2	476520 272537	ASSISTENZA TECNICA E/O CERTIFICAZIONE A VALERE SU FONDI O RISORSE REGIONALI, NAZIONALI ED EUROPEE; PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E SVILUPPO DI QUELLE ESISTENTI; PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'INNOVAZIONE PER FAVORIRE LO SVILUPPO E LA CRESCITA DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE.	44.523.000,00		44.523.000,00	44.523.000,00
L.R. n. 24 del 05/12/2016 art. 6	12	2	1	6	2	183355	SPESA PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI COLLEGAMENTO MARITTIMO CON LE ISOLE MINORI. (EX CAP. 478110).	63.500.000,00		63.500.000,00	63.500.000,00
L.R. n. 3 del 17/03/2016 art. 29, c. 4	10	6	1	8	2	273709	TRASFERIMENTI PER L'ATTIVITA' DI ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DISABILITA' FISICHE O SENSORIALI CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SERVIZI DI TRASPORTO, DI CONVITTO E SEMI CONVITTO, AI SERVIZI NEGLI AMBITI IGIENICO-PERSONALE, COMUNICAZIONE EXTRA SCOLASTICA E AUTONOMIA E	19.150.000,00		19.150.000,00	19.150.000,00
L.R. 17/1979 art.30, comma 1	12	7	1	6	2	183705	SPESA PER L'OSVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI DELLA SOCIETA' INTERPORTI SICILIANI (SIS)	500.000,00		500.000,00	500.000,00
L.R. 44/1985 art.11	5	1	3	2		377713	INTERVENTI IN MATERIA DI PUBBLICA BENEFICENZA ED ASSISTENZA	0,00		0,00	0,00
L.R. 6/2001 art.23 - L.R. 21/2001 art.86	5	2	1	3	2	376558	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO.	0,00		0,00	0,00
L.R. 80/1977 art.9	5	1	3	2		377305	SPESA PER L'ISTITUZIONE DELL'ARCHIVIO AUDIOVISIVO E MULTIMEDIALE DELLA REGIONE SICILIANA PER L'ACQUISIZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DI BENI CULTURALI RELATIVI ALLE RIPRESA VIDEO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA.	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
							FINANZIAMENTO DEL CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE, IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, VI COMPRESO IL GRUPPO INTERVENTO ARCHEOLOGIA SUBACQUEA SICILIA E DEL CENTRO REGIONALE PER L'INVENTARIO, LA CATALOGAZIONE E LA DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA, AEROFOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA.	0,00		0,00	0,00

ALLEGATO 1 – Legge di Stabilità 2018

(Importi in euro)

Norma di riferimento	Missione	Programma	Titolo	Amm	Rubrica	Capitolo	DENOMINAZIONE	RISULTANTE DDL COMMISSIONE BILANCIO	EMENDAMENTI/AULA	RISULTANTE DDL AULA	
L.R. 19/2005 art. 20, c. 26	16	1	1	10	2	148102	CONTRIBUTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI CONSORZI AGRARI FUNZIONANTI IN REGIME ORDINARIO E SPECIFICAMENTE PER IL CONSORZIO AGRARIO DI PALERMO PER LE FINALITÀ DELL'ARTICOLO 29 DEL REG. CE N. 1698/2005 DEL CONSIGLIO DEL 20 SETTEMBRE 2005 SUL SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE DA PARTE DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE (FEARs).	84.941,90	73.803,75	73.803,75	73.698,06
L.R. 52/1984 art. 20	9	5	1	12	4	150548	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI IPPOMONTATI DEL CORPO FORESTALE (EX CAP. 150527)	44.169,79	1.476,07	1.476,07	1.473,96
L.F. 0/2018 art. 11, c. 2	4	2	1	9	2	373739	CONTRIBUTI PER LE SCUOLE PRIMARIE PARITARIE E PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO PARITARIE AVANTI SEDE IN SICILIA NEL RISPETTO DELLE CONVENZIONI DI CUI AL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 1 BIS DEL DECRETO LEGGE 5 DICEMBRE 2015, N.250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 2016, N.27 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	4.586.862,51	3.985.402,46	3.985.402,46	3.979.695,01
T O T A L E A L L E G A T O 1 - P A R T E B								243.189.481,29	221.941.127,10	222.618.672,07	222.368.672,07
T O T A L E A L L E G A T O 1 - P A R T E A - P A R T E B								353.267.106,32	328.069.239,54	319.999.317,20	321.249.317,20
M A G G I O R I / M I N O R I O N E R I R I S P E T T O L E G I S L A Z I O N E V I G E N T E								14.550.666,32	-37.958.380,46	256.999.317,20	258.249.317,20

Visto: MUSUMECI

ALLEGATO 2 - ART. 27, C.11											RIDUZIONI		
Normativa	Amministrazione	Rubrica	Missione	Programma	TITOLO	N.F.	VINC	NOTE	Capitolo	Descrizione Capitolo	2018	2019	2020
L.R. 24/2016 art. 10, c.11	1	3	1	10	1	1		B	120012	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COMANDATO PRESSO L'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ARTICOLO 21 DELLA L.R. 17 MAGGIO 2016, N. 8 E DEL COMMA 12 DELL'ARTICOLO 26 DELLA L.R. 16 APRILE 2003.	-37.645,25	-	-
L.R. 16/2017 art 12 c 5	1	4	11	1	1	1		B	116528	SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IMPIEGATO PRESSO IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE AL FINE DI ASSICURARNE L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	-3.011,62	-	-
L.R. 15/2017 art.6 c.8	2	2	1	3	1	1		A	344127	SPESE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI REGIONALI DISCIOLTI E POSTI IN LIQUIDAZIONE TRASFERITI NELL'AREA SPECIALE TRANSITORIA AD ESAURIMENTO ISTITUITA PRESSO LA RESAIS S.P.A.	-70.170,75	-122.074,53	-122.567,06
L.R. 16/2017 art.10 c.2 lett.a) e c.9	2	2	14	3	2	1		B	742883	CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO ALLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI STRATEGICI DELLA MICROELETTRONICA E DELLE BIOTECNOLOGIE PER LA LOCALIZZAZIONE O LA RILOCALIZZAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DI UNITA' PRODUTTIVE E/O DI RICERCA E SVILUPPO NEI SETTORI INDICATI	-350.581,02	-261.962,51	-
L.R. 22/2014	4	2	1	3	1	1		B	212038	FONDO DESTINATO ALLE ASSUNZIONI DEI SOGGETTI QUALIFICATI COME TESTIMONI DI GIUSTIZIA, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 15 GENNAIO 1991, N. 8, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 GENNAIO 1991, N. 82 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.	-43.668,49	-75.969,13	-
L.R. 3/2016 art. 60	4	2	1	3	1	1		B	212537	TRATTAMENTO DI TRASFERTA SPETTANTE AL PERSONALE REGIONALE INCARICATO PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI ISPETTIVE E DI VIGILANZA	-3.011,62	-	-
L.R. 8/2017 art. 3 c. 4 e 15/2017 art. 6 c.1	4	2	1	3	1	1		B	212553	SPESE CONNESSE AD AZIONI FINALIZZATE A MIGLIORARE LE COMPETENZE AMMINISTRATIVE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI CONTROLLI INTERNI, NONCHE' ALL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011, ALL'ADEGUATA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO REGIONALE E ALLA DEFINIZIONE DI MODELLI DI CONTROLLO INTERNO.	-211.674,75	-439.190,62	-
L.R. 8/2017 art. 8	4	2	1	3	3	1		B	614203	INCREMENTO PATRIMONIO IRFIS FINSICILIA S.P.A.	-	-	-
L.R. 3/2016 art 32 c 1 -3	4	3	1	4	1	1		B	219215	SOMME DA EROGARE A RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. A COMPENSAZIONE DEL DEBITO DI CUI AL COMMA 2, DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MAGGIO 2014, N.11, CON I CREDITI DELLA MEDESIMA SOCIETA' NEI CONFRONTI DELLA REGIONE, A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE DI CUI AL COMMA 6 DELL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 APRILE 1999, N. 112, MATURATE DAL 2000 AL 2010, E DELLE SPESE DI NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO AI SENSI DEL COMMA 7 TER DELLO STESSO ARTICOLO 17, NEI LIMITI DELL'IMPORTO ALLO STESSO TITOLO ISCRITTO NELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO.	-5.255.277,48	-	-
L.R. 16/2017 art 4 c 9	4	4	1	10	1	1		A	212039	ASSEGNO DI SOSTEGNO RICONOSCIUTO AI SENSI DEL COMMA 9 DELL'ARTICOLA 4 DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2017, N. 16, IN FAVORE DEI DIPENDENTI DEGLI ENTI REGIONALI IN LIQUIDAZIONE GIA' COLLOCATI IN QUIESCENZA.	-124.982,24	-217.428,88	-218.306,14
L.R. 16/2017 art 4 c 8	4	4	1	3	1	1		B	214110	ONERI DERIVANTI DALLA GARANZIA PRESTATI DALLA REGIONE IN FORZA DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 2004, N. 15, QUALE SALDO DELLE SOMME RICONOSCIUTE DALL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI ALLA SICILIAACQUE SPA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA IDRICA PRESTATO E FATTURATO AD EAS PER IL PERIODO DAL TERZO TRIMESTRE 2014 AL QUARTO TRIMESTRE 2016.	-1.926.904,41	-3.352.193,54	-
L.R. 16/2017 art 11 c 1 e 2	4	5	1	8	1	1		B	212555	INTERVENTI FINALIZZATI ALL'ATTIVAZIONE DI PROGETTI DI FORMAZIONE PER I DOCENTI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI.	-37.645,25	-65.490,63	-
L.R. 27/2016 art 6, c. 3	6	3	12	4	1	1		B	183799	TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS A VALERE SUL FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LA FUORIUSCITA DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO "PIP - EMERGENZA PALERMO".(VEDI ANCHE CAP. 313727)	-4.436.568,49	-7.718.201,36	-7.749.341,84
L.R. 16/2017 art 10, c. 2, Lett B	6	3	15	3	1	1		B	314137	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI STRATEGICI DELLA MICROELETTRONICA E DELLE BIOTECNOLOGIE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE QUALIFICATO DA IMPIEGARE PRESSO L'ATTIVITA' PRODUTTIVA.	-2.602.324,07	-1.047.850,03	-

ALLEGATO 2 - ART. 27, C.11										RIDUZIONI			
Normativa	Amministrazione	Rubrica	Missione	Programma	Titolo	N.F.	VINC	NOTE	Capitolo	Descrizione Capitolo	2018	2019	2020
L.R. 9/2015 art 27 c 6	7	2	1	10	1	1		B	108170	SOMME PER IL PAGAMENTO DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO SOSTITUTIVO AGLI EX DIPENDENTI DELL'EAS IN LIQUIDAZIONE DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA.	-30.116,20	-36.674,75	-14.466,07
#ND	7	2	1	1	1	1		A	108180	SPESE PER L'ASSUNZIONE DEI GIORNALISTI DELL'UFFICIO STAMPA E DOCUMENTAZIONE DELLA REGIONE.	-397.877,66	-170.275,63	-170.962,64
L.R. 27/2016 art 3 c 12	7	2	1	10	1	1	V	B	212031	SPESE PER LA PARTE VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO I DIPARTIMENTI REGIONALI, GLI UFFICI SPECIALI E GLI UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, DESTINATA AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI(F.A.M.P.)	-234.906,39	-	-
L.R. 27/2016, art.1, c.7	7	3	18	1	1	1		B	191322	CONTRIBUTO AI COMUNI DELLE ISOLE MINORI PER LE SPESE DI TRASPORTO DEI RIFIUTI VIA MARE.	-903.486,10	-1.571.775,05	-
L.R. 16 del 11.8.2017 art. 15	8	2	10	2	1	1		B	273710	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. - FONDI REGIONALI	-	-	-491.846,36
L.R. 5-12-2016 n. 24 art. 13 c.4	11	2	13	7	1	1		B	413741	CONTRIBUTO ALLE PARTORIENTI RESIDENTI NELLE ISOLE MINORI DEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIANA	-135.522,91	-	-
L.R. 8/2017 art. 3	12	2	9	2	1	1		BE	442545	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA PER IL SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DELLE ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI DI COMPETENZA REGIONALE	-13.552,29	-	-
L.R. 16/2017 Art.21	12	3	8	1	1	1		B	447304	CONTRIBUTI A COMUNI, PROVINCE E CONSORZI ASI PER LA REDAZIONE, REVISIONE E RIELABORAZIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, NONCHE' PER INDAGINI GEOLOGICHE, STUDI AGRICOLO-FORESTALI, RILIEVI AEROFOTOGRAFICI ANCHE SU SUPPORTO MAGNETICO.	-15.058,10	-26.196,25	-
L.R. 16/2017 art.22 com.1-6	13	2	5	2	1	1		B	473313	FONDO PER PROMUOVERE E SOSTENERE LA PRODUZIONE INTEGRATA E CONDIVISA DI EVENTI ARTISTICI E MUSICALI PROPOSTI DA FONDAZIONI, TEATRI STABILI, TETRI COMUNALI ED ALTRI SOGGETTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DEL SETTORE.	-2.003.486,10	-1.047.850,03	-
L.R. 16/2017 art.22 com.5-6	13	2	5	2	1	1		B	473314	FONDO PER SOSTENERE LE PRODUZIONI ARTISTICHE E MUSICALI DEI TEATRI CON ALMENO 500 POSTI E UN CALENDARIO ANNUALE DEGLI EVENTI GESTITI DIRETTAMENTE DAI COMUNI.	-500.581,02	-261.962,51	-
TOTALE									TOTALE		-19.338.052,21	-16.415.095,45	-8.767.490,11

Visto: MUSUMECI

Allegato 3 - Emend

Allegato 3 - Art. 2, comma 6, L.F. 8/2018

Somme da iscrivere con provvedimento del Ragioniere Generale della Regione

(importi in euro)							
ACQUISIZIONE DI RISORSE				DESTINAZIONE DI RISORSE			
OGGETTO	2018	2019	2020	OGGETTO	2018	2019	2020
L.R. 3/2016 Art. 4, comma 8 L.R. 27/2016 Art. 1, comma 11 Somme non utilizzate per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 4 della L.F. 8/2016 - "Disavanzi Sanità"	127.850.000,00	127.850.000,00	0,00	L.R. 27/2016 Art. 1, comma 11, L.R. 8/2017 Art. 9, comma 16 Fondo investimenti comuni	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00
				L.R. 27/2016 Art. 1, comma 11 Fondi Speciali Accantonamento - Finanziamento funzioni Liberi Consorzi da attrarre alle competenze della Regione	12.850.000,00	12.850.000,00	0,00
LR 3/2016 Art. 5, comma 1 LR 8/2017 Art. 3, comma 11 L.R. 0/2018 Art. 2, comma 5 Assegnazioni dello Stato relative al Fondo di Sviluppo e Coesione	20.000.000,00	53.069.153,34	42.130.901,83	L.R. 3/2016 Art. 5, comma 1, lett b) L.R. 8/2017 art. 3, comma 11 L.R. 0/2018 Art. 2, comma 5 Interventi previsti dal comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 per il settore agricolo e forestale.	20.000.000,00	53.069.153,34	42.130.901,83
TOTALE	147.850.000,00	180.919.153,34	42.130.901,83		147.850.000,00	180.919.153,34	42.130.901,83

Visto: MUSUMECI

TABELLA A

**IMPORTI DA ISCRIVERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
(CAPITOLO N. 215704)**

(importi in euro)			
OGGETTO	2018	2019	2020
ACCANTONAMENTI POSITIVI			
Attività e interventi conformi agli indirizzi del DPEF e per il rifinanziamento di interventi legislativi - Acc. 1001	0,00	61.000,00	0,00
Interventi previsti per il settore agricolo e forestale e per le garanzie occupazionali - Acc 1003	0,00	0,00	0,00
Disposizioni per l'Ente Acquedotti Siciliani in liquidazione – Acc 1004	0,00	0,00	0,00
Pagamento dell'IVA per i servizi di trasporto ferroviario regionale – Acc 1005	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACCANTONAMENTI POSITIVI	0,00	61.000,00	0,00
Fondo globale a legislazione vigente	261.000,00	17.188.098,17	0,00
MAGGIORI O MINORI ONERI	-261.000,00	-17.127.098,17	0,00

Visto: MUSUMECI

TABELLA G

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(importi in euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione / Programma	CAPITOLO	2018	2019	2020
SPESE CORRENTI					
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 4 - 5 - 9 - 10 - "Trasferimenti a amministrazioni locali per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio e moduli formativi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere."	12 - 4	182531 (e parte ex capp. 182533 - 182534)	20.386,06	17.712,90	17.687,53
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 4 - 5 - 9 - 10 - "Trasferimenti a istituzioni sociali private per il finanziamento di iniziative di prevenzione e di informazione, istituzione rete di relazione, borse di studio e moduli formativi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere."	12 - 4	182532 (e parte ex capp. 182533 - 182534)	20.386,06	17.712,90	17.687,53
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - 9 "Spese per l'istituzione di borse di lavoro, incentivi alle assunzioni e corsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.."	12 - 4	182533	0,00	0,00	0,00
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 7 - 8 - "Trasferimenti a amministrazioni locali per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza."	12 - 4	183786	1.013.590,70	11.808,60	11.791,69
Legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 "Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere": - Art. 7 - 8 - "Trasferimenti a istituzioni sociali private per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza."	12 - 4	183787	13.590,70	11.808,60	11.791,69
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, art. 21, comma 21 "Comitato di gestione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili"	12 - 2	312541	13.590,70	11.808,60	11.791,69
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'					
Legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21, art.32, "Trasporto anziani"	10 - 2	478105	679.535,19	590.429,99	589.584,45
Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 articolo 27, comma 6 "Trasporto pubblico locale"	10 - 2	476521	152.456.933,05	115.871.886,29	115.705.947,51
AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E PESCA MEDITERRANEA					
Legge regionale 26 marzo 2002, N. 2, Art. 118; legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, art. 44 "Vigilanza venatoria"	16 - 2	143311	271.814,07	236.172,00	235.833,78
Legge regionale 5 dicembre 2007, n. 26 "Provvedimenti in favore delle famiglie delle vittime del mare"	16 - 2	348102	21.235,47	18.450,94	18.424,51
SALUTE					
Legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, articolo 27; Legge finanziaria 11/2010 art. 95 - "Farmacie rurali"	13 - 7	413315	244.632,67	212.554,80	212.250,40
TERRITORIO ED AMBIENTE					
Legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, art. 10, "Funzionamento uffici demanio marittimo"	9 - 1	442539	212.354,75	184.509,37	184.245,14
SPESE IN CONTO CAPITALE					
FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO					
Legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 - LF 0/2017 art 6 "Interventi per l'occupazione dei lavoratori utilizzati nei Cantieri di servizi già percettori del reddito minimo di inserimento"	15 - 1	712402 713303	7.984.538,44	6.937.552,43	6.927.617,24

(importi in euro)

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Missione / Programma	CAPITOLO	2018	2019	2020
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE CORRENTI			154.968.049,42	117.184.854,99	117.017.035,92
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI - SPESE IN CONTO CAPITALE			7.984.538,44	6.937.552,43	6.927.617,24
TOTALE STANZIAMENTI RIDETERMINATI			162.952.587,86	124.122.407,42	123.944.653,16
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE CORRENTI			158.779.000,00	158.779.000,00	0,00
TOTALE DDL BILANCIO - SPESE IN CONTO CAPITALE			9.400.000,00	9.400.000,00	9.400.000,00
TOTALE DDL BILANCIO			168.179.000,00	168.179.000,00	9.400.000,00
MAGGIORI ONERI - SPESE CORRENTI			-3.810.950,58	-41.594.145,01	117.017.035,92
MAGGIORI ONERI - SPESE IN CONTO CAPITALE			-1.415.461,56	-2.462.447,57	-2.472.382,76
MAGGIORI ONERI (+) MINORI ONERI(-)			-5.226.412,14	-44.056.592,58	114.544.653,16

Visto: MUSUMECI

PROSPETTO ALLEGATO

(Articolo , legge finanziaria 2018)

EFFETTI DELLA MANOVRA FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2018 – 2020			
(importi in euro)			
OGGETTO	2018	2019	2020
A - RISORSE			
A1. MAGGIORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
Art. 26, comma 12 – Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali - Recupero somme dai comuni ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 5/2014	1.350.000,00	0,00	0,00
Art. 27, comma 6 – Disposizioni in materia finanziaria - Mutuo terme Acireale	15.676.860,00	0,00	0,00
Art. 34 – Accertamento entrate – contributi ex legge regionale 79/1975	6.600.000,00	0,00	0,00
Art. 35 – Accertamento entrate – contributi ex legge regionale 15/1986	1.450.000,00	0,00	0,00
Art. 36, comma 2 – Disposizioni in materia finanziaria - Mutuo IRVO	3.000.000,00	0,00	0,00
TOTALE A1	28.076.860,00	0,00	0,00
A2. MINORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	261.000,00	17.127.098,17	0,00
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (minori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	0,00
Tab. D - Riduzione autorizzazioni di spesa	0,00	0,00	0,00
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (minori spese)	0,00	0,00	0,00
Tab. F - Abrogazione leggi di spesa	0,00	0,00	0,00
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	5.226.412,14	44.056.592,58	0,00
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	0,00	0,00	0,00
ARTICOLATO:			
Art. 14, comma 9 – Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni - Trasferimenti ai liberi consorzi comunali per le finalità dell'art. 17 della L.R. 17/2004 – Copertura autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, c. 10, lett b) L.R. 27/2016 cap. 191320	1.115.541,32	0,00	0,00
Art. 147, comma 9 – Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni - Trasferimenti ai liberi consorzi comunali per le finalità dell'art. 17 della L.R. 17/2004	0,00	432.238,14	0,00
Art. 15, comma 16 – Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni – L.r. 27/2016 art. 1, comma 1 bis – Dip. Protezione Civile – eventi alluvionali settembre 2009 – Copertura Assegnazione comuni art. 6, c. 1 L.R. 5/2014	300.000,00	0,00	0,00
Art. 15, comma 17 – Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni – Dip. Lavoro – Lavoratori ex Pumex – Copertura Assegnazione comuni art. 6, c. 1 L.R. 5/2014	600.000,00	600.000,00	0,00
Art. 19 – Disposizioni in materia di associazionismo comunale – Copertura Assegnazione comuni art. 6, c. 1 L.R. 5/2014	679.535,19	0,00	0,00
Art. 26, comma 15 – Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali – Spese derivanti da sentenza che dichiara l'illegittimità della risoluzione unilaterale di contratti a tempo determinato per i soggetti di cui all'art. 32, comma 4 della L.R. 5/2014 – Copertura capitolo 116012	120.000,00	0,00	0,00
Art. 27, comma 3 – Disposizioni in materia finanziaria - IVA trasporto ferroviario	1.679.580,66	0,00	0,00

OGGETTO	2018	2019	2020
Art. 27, comma 9 – Disposizioni in materia finanziaria - Differimento quota 2016 limite d'impegno Fondo pensioni	19.000.000,00	0,00	0,00
Art. 27, comma 11 – Disposizioni in materia finanziaria - Riduzione incremento patrimonio IRFIS FINSICILIA S.P.A. di cui all'art. 8, c. 2, LR 8/2017	10.000.000,00	10.000.000,00	3.000.000,00
Art. 28, comma 1 – Rifi nanziamen to della spesa per gli Enti – Compartecipazione per Personale EAS	1.011.753,85	1.716.902,28	0,00
Art. 28, comma 2 – Rifi nanziamen to della spesa per gli Enti – Contributo Istituto vino e olio per personale EAS	31.170,27	0,00	0,00
Art. 28, comma 3 – Rifi nanziamen to della spesa per gli Enti – Contributo IRSAP per personale EAS	166.693,19	0,00	0,00
Art. 28, comma 4 – Rifi nanziamen to della spesa per gli Enti - Contributo ERSU per personale EAS	375.398,47	0,00	0,00
Art. 34 - Rifi nanziamen to leggi di spesa – Disposizioni finanziarie Allegato 1 – Parte A e Parte B	0,00	36.708.380,46	0,00
RIDUZIONI AUTORIZZAZIONI DI SPESA – AII 2	19.338.052,21	16.415.095,45	8.767.490,11
Regolazioni contabili	173.429.077,82	108.589.297,09	1.098.887.910,97
TOTALE A2	233.334.215,12	235.645.604,17	1.110.655.401,08
TOTALE MAGGIORI RISORSE (A)	261.411.075,12	235.645.604,17	1.110.655.401,08
B - ONERI			
B1.MINORI ENTRATE FINALI			
ARTICOLATO:			
Art. 21 – Disposizioni in materia di associazionismo comunale			
TOTALE B1	0,00	0,00	0,00
B2.MAGGIORI SPESE FINALI			
Tab. A - Fondo globale di parte corrente (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	0,00
Tab. B - Fondo globale in conto Capitale (maggiori oneri rispetto al fondo a legislazione vigente)	0,00	0,00	0,00
Tab. C - Rifi nanziamen to leggi di spesa	0,00	0,00	0,00
Tab. E - Rimodulazione spese pluriennali (maggiori oneri)	0,00	0,00	0,00
Tab. G - Quantificazione oneri leggi precedenti	0,00	0,00	114.544.653,16
Tab. I - Oneri discendenti dall'applicazione della legge regionale 32/2000	0,00	0,00	0,00
Tab. L - Nuovi limiti di impegno	0,00	0,00	0,00
ARTICOLATO:			
Art. 31, commi 1 e 2 - Rifi nanziamen to leggi di spesa – Disposizioni finanziarie – Allegato 1 – Parte A e Parte B	16.900.666,32	0,00	258.249.317,20
Art. 2, comma 2 – Interventi nel settore della forestazione – Fondo cap. 215746	91.085.132,00	120.016.070,66	200.954.322,17
Art. 2, comma 3 – Interventi nel settore della forestazione – cap. 156604	0,00	24.430.000,00	24.430.000,00
Art. 2, comma 3 – Interventi nel settore della forestazione – cap. 150514	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00

OGGETTO	2018	2019	2020
Art. 2, comma 4 – Interventi nel settore della forestazione – contratto integrativo regionale	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00
Art. 3, comma 9 – Istituzione dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Art. 8, comma 1 - Disposizioni in materia di beni culturali	0,00	10.616.200,00	0,00
Art. 8, comma 2 - Disposizioni in materia di beni culturali - Dimore storiche	849.418,98	738.037,49	736.980,56
Art. 10, comma 2 – Interventi per l'istruzione e l'edilizia scolastica – iniziative e progetti in materia di istruzione	432.354,75	184.509,37	184.245,14
Art. 10, comma 4 – Interventi per l'istruzione e l'edilizia scolastica – manutenzione straordinaria istituti scolastici pubblici	849.418,98	738.037,49	736.980,56
Art. 10, comma 5 – Interventi per l'istruzione e l'edilizia scolastica interventi in materia di pubblica istruzione di cui al D.P.R. n. 246/85	152.895,42	132.846,75	132.656,50
Art. 10, comma 6 – Interventi per l'istruzione e l'edilizia scolastica – per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 7, c. 4 , L.egge 23/1996	169.883,80	147.607,50	147.396,11
Art. 11, comma 3 – Sostegno finanziario all'istruzione (Univ. Catania)	31.428,50	0,00	0,00
Art. 12, comma 2 - Fondo di rotazione per gli interventi straordinari (R.I.S)	2.000.000,00	1.476.074,98	1.473.961,11
Art. 13, comma 4 - Disposizioni in materia di beni della Regione – Demanio idrico – manutenzione ordinaria, urgenza e somma urgenza	6.154.220,51	0,00	0,00
Art. 13, comma 4 - Disposizioni in materia di beni della Regione – Demanio idrico – manutenzione straordinaria	387.064,24	0,00	0,00
Art. 13, comma 6 - Disposizioni in materia di beni della Regione – Piani di settore. monitoraggio qualità dell'aria e contrasto inquinamento atmosferico	700.000,00	0,00	0,00
Art. 13, comma 7 - Disposizioni in materia di beni della Regione – Funzionamento della Commissione tecnica per il rilascio autorizzazioni ambientali di cui alla L.R. 9/2015 art. 91, c.3 bis	500.000,00	0,00	0,00
Art. 13, comma 8 - Disposizioni in materia di beni della Regione – Rimozione rifiuti sul demanio marittimo ed idrico	424.709,49	0,00	0,00
Art. 13, comma 9 - Disposizioni in materia di beni della Regione – Interventi per la bonifica siti contaminati di cui agli artt. 242, c. 2-3 e 245-250 del D.lgs n. 152/2006	20.000,00	50.000,00	50.000,00
Art. 13, comma 10 - Disposizioni in materia di beni della Regione – Gestione e controllo di polizia amministrativa sul demanio marittimo – stipula convenzione con Comando generale Capitanerie di Porto	254.825,70	0,00	0,00
Art. 14, comma 2 – Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni - Contributo di parte corrente in favore dei comuni.	0,00	0,00	255.000.000,00
Art. 14, commi 3 e 4 – Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni - Fondo per investimenti dei comuni	23.000.000,00	0,00	115.000.000,00
Art. 14, comma 9 – Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni - Trasferimenti ai liberi consorzi comunali per le finalità dell'art. 17 della L.R. 17/2004	1.115.541,32	0,00	0,00
Art. 15, comma 16 – Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni – L.r. 27/2016 art. 1, comma 1 bis – Dip. Protezione Civile – eventi alluvionali settembre 2009	300.000,00	0,00	0,00
Art. 15, comma 17 – Disposizioni in materia di assegnazioni finanziarie ai comuni – Dip. Lavoro – Lavoratori ex Pumex	600.000,00	600.000,00	0,00
Art. 18 - Assegnazioni finanziarie ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane	22.000.000,00	12.000.000,00	101.050.000,00
Art. 19 – Disposizioni in materia di associazionismo comunale	679.535,19	0,00	0,00
Art. 22, comma 1 – Norma per il personale regionale e degli enti – cap. 212025	293.049,55	280.454,25	281.526,57
Art. 22, comma 2 – Norma per il personale regionale e degli enti – cap. 412016	1.019.302,78	885.644,99	884.376,67
Art. 26, comma 11-12 – Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali – Lavoratori a tempo determinato utilizzati per la prosecuzione dei progetti di cui all'art. 4, comma 4 della L.R. 27/2016	1.350.000,00	0,00	0,00

OGGETTO	2018	2019	2020
Art. 26, comma 15 – Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali – Spese derivanti da sentenza che dichiara l'illegittimità della risoluzione unilaterale di contratti a tempo determinato per i soggetti di cui all'art. 32, comma 4 della L.R. 5/2014	120.000,00	0,00	0,00
Art. 27, comma 1 – Disposizioni in materia finanziaria – Contributo spese di gestione servizio pubblico di trasporto non di linea	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Art. 27, comma 2 – Disposizioni in materia finanziaria – Trasporto taxi dei soggetti portatori di handicap	100.000,00	100.000,00	0,00
Art. 27, comma 3 – Disposizioni in materia finanziaria - IVA trasporto ferroviario	0,00	8.232.070,19	8.220.281,14
Art. 27, comma 6 – Disposizioni in materia finanziaria - Mutuo terme Acireale	15.676.860,00	0,00	0,00
Art. 27, comma 7 – Disposizioni in materia finanziaria - Mutuo terme Acireale rimborso quota interessi	0,00	476.837,82	462.206,09
Art. 27, comma 7 – Disposizioni in materia finanziaria - Mutuo terme Acireale rimborso quota capitale	0,00	522.562,00	522.562,00
Art. 27, comma 8 – Disposizioni in materia finanziaria - contributo Fondazione Ri,Med tecnologie in campo biomedico	8.000.000,00	0,00	0,00
Art. 28, comma 1 – Rifinanziamento della spesa per gli Enti – Compartecipazione per Personale EAS	0,00	0,00	4.830.170,57
Art. 28, comma 2 – Rifinanziamento della spesa per gli Enti – Contributo Istituto vino e olio per personale EAS	0,00	182.773,76	182.554,98
Art. 28, comma 3 – Rifinanziamento della spesa per gli Enti – Contributo IRSAP per personale EAS	0,00	817.007,50	815.837,48
Art. 28, comma 4 – Rifinanziamento della spesa per gli Enti - Contributo ERSU per personale EAS	0,00	1.998.605,53	1.995.743,35
Art. 30, comma 2 – Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Art. 30, comma 4 – Fondo regionale per la disabilità e la non autosufficienza – Progetti individuali per le persone disabili di cui all'art. 14 della L. 328/2000	5.000.000,00	0,00	0,00
Art. 31, comma 6 – Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie-Interventi per iniziative culturali di particolare rilievo	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Art. 31, comma 7 – Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie – Contributo Istituto siciliano di studi politici ed economici (ISSPE)	50.000,00	0,00	0,00
Art. 31, comma 8 – Rifinanziamento leggi di spesa. Disposizioni finanziarie – Contributo Centro europeo di studi economici e sociali con sede a Marsala	100.000,00	0,00	0,00
Art. 35, comma 5 – Abrogazione e modifiche di norme – Contributi per borse di studio area “non medica” - modifica art. 16 L.R. 16/2017	139.767,59	242.822,50	242.188,33
Art. 36, comma 2 – Disposizioni in materia finanziaria - Acquisto beni immobili IRVO (Mutuo)	3.000.000,00	0,00	0,00
Art. 36, comma 3 – Disposizioni in materia finanziaria - Mutuo IRVO rimborso quota interessi	0,00	75.000,00	72.063,97
Art. 36, comma 3 – Disposizioni in materia finanziaria - Mutuo IRVO rimborso quota capitale	0,00	117.441,39	120.377,42
Art. 37 – Rimozione e smaltimento amianto	200.000,00	0,00	0,00
Art. 38 – Adozioni internazionali	600.000,00	0,00	0,00
Art. 39 – Biobanca del Mediterraneo	200.000,00	0,00	0,00
Art. 40 – Istituzione Fondo prevenzione e gestione rischi geologici	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 42 – Contributo all'Ente luglio musicale di Trapani	200.000,00	0,00	0,00
Art. 43 – Convenzioni per idromoto	80.000,00	0,00	0,00
Art. 44 – Contributo al teatro comunale di Adrano	300.000,00	0,00	0,00
Art. 45 – Trattamento integrativo personale in quiescenza EAS	2.495.000,00	2.445.000,00	2.395.000,00

OGGETTO	2018	2019	2020
Art. 46 – Interventi per la tutela e lo sviluppo dello sport	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Art. 47 – Scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari – arredi ed attrezzature	750.000,00	0,00	0,00
Art. 47 – Scuole e antichi mestieri delle tradizioni popolari – avviamento e promozione	750.000,00	0,00	0,00
Art. 48 – Interventi per la Targa Florio – contributo all'Automobile Club di Palermo	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Art. 49 – Ente Fiera di Messina – completamento procedure di liquidazione	100.000,00	0,00	0,00
Art. 50 – Istituzione del Fondo regionale per le politiche giovanili	70.000,00	0,00	0,00
Art. 51 – Teatro popolare Samonà	150.000,00	0,00	0,00
Art. 52 – Misure di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale	5.000.000,00	0,00	0,00
Art. 53 – Istituzione del reddito di libertà per donne vittime di violenza	200.000,00	0,00	0,00
Art. 54 – Ricerca scientifica e tecnologica	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Art. 55 – Promozione vino sui mercati dei paesi terzi	1.380.000,00	0,00	0,00
Art. 56 – Banco alimentare onlus e banco opere di carità	200.000,00	0,00	0,00
Art. 58 – Ripopolamento del coniglio selvatico	200.000,00	0,00	0,00
Art. 59, comma 1 – Contributo straordinario al libero consorzio di Caltanissetta – rally di Caltanissetta coppa Italia 16° edizione	50.000,00	0,00	0,00
Art. 59, comma 2 – Contributo straordinario al libero consorzio di Caltanissetta – prima prova coppa Sicilia "OPIMISTE"	50.000,00	0,00	0,00
Art. 62, comma 3 – Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina – spese per la costituzione ed il funzionamento	500.000,00	0,00	0,00
Art. 63 – Rifiinanziamento misure per il recupero centri storici. Censimento e assegnazione degli alloggi – limite d'impegno	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Art. 67 – Personale Ente parco dei Nebrodi	390.000,00	90.000,00	90.000,00
Art. 74, comma 2 - Norme in materia di consorzi agrari. Misure per le enoteche regionali – consorzi agrari	420.000,00	0,00	0,00
Art. 84, comma 4 – Norme sul Comando del Corpo forestale della Regione – convenzioni per attività di salvaguardia ambientale e di antincendio	1.000.000,00	0,00	0,00
Art. 97 – Norme in materia di edilizia agevolata e convenzionata – Limite d'impegno	750.000,00	750.000,00	750.000,00
Art. 100 – Misure in favore dell'aeroporto di Comiso	1.320.000,00	0,00	0,00
Art. 101 – Misure per l'efficientamento energetico delle piccole imprese agricole	200.000,00	0,00	0,00
TOTALE B2	261.411.075,12	235.645.604,17	1.110.655.401,08
TOTALE MAGGIORI ONERI (B)	261.411.075,12	235.645.604,17	1.110.655.401,08
SALDO NETTO DA COPRIRE (-) O DA IMPIEGARE (C) = (A -B)	0,00	0,00	0,00

Visto: MUSUMECI

N.B. - LE NOTE ALLA LEGGE SARANNO PUBBLICATE SUCCESSIVAMENTE.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 231

«Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione (Musumeci) su proposta dell'Assessore per l'economia (Armao) il 26 marzo 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 26 marzo 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 31 del 5 aprile

2018, n. 34 dell'11 aprile 2018, n. 35 del 18 aprile 2018, n. 37 del 19 aprile 2018 e n. 39 del 20-21 aprile 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 39 del 20-21 aprile 2018.

Relatore di maggioranza: Riccardo Savona.

Relatore di minoranza: Luigi Sunseri.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 39 del 24 aprile 2018, n. 40 del 26 aprile 2018, n. 41 del 27-28-29-30 aprile 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 41 del 27-28-29-30 aprile 2018.

(2018.19.1175)083

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santanneria Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2018

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la commercializzazione

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 6,90

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione